



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Delegazione Provinciale  
NOVARA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



NUMERO COMUNICATO 48      DATA COMUNICATO 15/05/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

---

## SOMMARIO

---

1. COMUNICAZIONI .....	489
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	497
3. RISULTATI.....	500
4. GIUDICE SPORTIVO .....	502
ALLEGATI.....	502

# 1. COMUNICAZIONI

## dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 102 del 07/05/2026

### 1.1 Comunicazioni L.N.D.

#### PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 412 E 413 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 412 e 413 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

#### D.L. N. 62 DEL 30 APRILE 2026 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTO SALARIO, INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE E DI CONTRASTO AL CAPORALATO DIGITALE D.L. N. 63 DEL 30 APRILE 2026 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE SUI CARBURANTI (DALLA CIRCOLARE N. 40 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 40 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 13 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

### 1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

#### RETTIFICA ELENCO SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano Loparco, a parziale rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 febbraio 2026, relativo all'elenco delle società riconosciute per la stagione sportiva 2025/2026, è stata apportata una modifica riguardante il Primo Livello.

Di seguito si riporta l'elenco aggiornato delle società:

#### **PRIMO LIVELLO**

##### **NOVARA**

Club di Primo Livello

- NOVARA FOOTBALL CLUB (SPA)

##### **TORINO**

Club di Primo Livello

- SAN GIUSEPPE RIVA (ASD)

#### FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano Loparco, si complimenta con i seguenti giovani giocatori resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

PASINO LORIS

Esordienti Misti

A.S.D. MERGOZZESE

Per aver ammesso volontariamente di aver toccato il pallone con la mano, fermando il gioco appena fuori dalla propria area di rigore.



**MOLLI VALENTINO**                      Esordienti Misti                      **A.S.D. MERGOZZESE**  
Per aver ammesso volontariamente di aver toccato il pallone per ultimo, facendo assegnare un calcio di rinvio per la squadra avversaria anziché un calcio d'angolo a proprio favore.

**MELE MARIO**                              Esordienti Misti                      **GAGLIANICO C.S.I.**  
Il Calciatore ammette volontariamente di aver toccato la palla con una mano, facendo assegnare un tiro di rigore agli avversari.

## SUMMER CAMP 2026

Si rendono note le Società che hanno comunicato l'organizzazione dei Summer Camp 2026 come da indicazioni del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico:

**AC CUNEO 1905 OLMO SSD A RL**    DAL 22/06 AL 27/06  
Via Della Battaglia 103 Fraz. Madonna Dell'olmo - Cn

**ASD AYGREVILLE CALCIO**    DAL 24/06 AL 28/06  
Localita' Glair Villeneuve - Ao

**ASD ORATORIO ORBASSANO CALCIO**    DAL 06/07 AL 10/07  
Oasi "L.Vicuna" Via Laura Vicuna 8 Tetti Francesi Rivalta To

**SSD BUSCA 1920**    DAL 15/06 AL 19/06  
Campo Sintetico Ferrero Secondario - Busca - Cn

**ASD VIRTUS MULINO CERANO**    DAL 29/06 AL 17/07  
Str.Vicinale G.Leopardi 14 Galliate - No

**ASD PRO EUREKA**    DAL 15/06 AL 31/07  
Settimo Torinese - To

**BAVENO STRESA SSD A RL**    DAL 15/06 AL 27/06  
Stadio Galli Via Carlo Segu' - Baveno - Vb

**ASD POL. S. GIACOMO**    DAL 22/06 AL 31/07  
Via Ardemagni - Novara

**PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL SSD**    DAL 05/07 AL 11/07  
"Novarello" Via D.Graziosi 1 Granozzo Con Monticello 28060 - No

**ASD BANCHETTE COLLARETTO**    DAL 15/06 AL 03/07  
Campo Sportivo Via Roma 67 - Banchette - To

**US IVREA CALCIO ASD**    DAL 29/06 AL 10/07  
Casa Ivrea - Via Dell'about 8 Ivrea - To

**USD PIANEZZA**    DAL 15/06 AL 17/07  
Via Enzo Ferrari 6 - Pianezza - To

**USD VILLARBASSE**    DAL 12/06 AL 26/06  
Via S. Martino 1 Villarbasse - To

**ASD VIRTUS ACCADEMIA CALCIO**    DAL 15/06 AL 31/07  
Sport Club Venaria Reale - To

**GSD VOLPIANO PIANESE**    DAL 15/06 AL 24/07  
Campo Sportivo "A.Goia" Via Trento 104 - Volpiano - To



FCD SPAZIO TALENT SOCCER Impianto Sportivo Corso Appio Claudio 106 - To	DAL 15/06 AL 23/07
ASD BORGOSIESIA CALCIO Stadio Comunale Via Marconi 26 - Borgosesia -Vc	DAL 15/06 AL 30/07
ASD VOLUNTAS SUNA Campo Sportivo "M.Ghidini" Verbania Suna - Vb	DAL 15/06 AL 19/06
ASD ARONA CALCIO Via Montenero 47 - Arona - No	DAL 29/06 AL 03/07
ASD BISALTA Impianti Sportivi Comunali Peveragno - Cn	DAL 15/06 AL 26/06
ASD CIRIE' CALCIO 1946 Impianto Sportivo Cirie' - To	DAL 06/07 AL 10/07
ASD VALLE VARAITA Impianto Sportivo Via Xxv Aprile 11 Verzuolo - Cn	DAL 15/06 AL 05/09
ASD VALLE VARAITA Campo Sportivo Via V Gennaio 13 Costigliole Saluzzo - Cn	DAL 20/07 AL 24/07
ASD VALLE VARAITA Campo Sportivo Via V Gennaio 13 Costigliole Saluzzo - Cn	DAL 03/08 AL 07/08
ASD VALLE VARAITA Campo Sportivo Via V Gennaio 13 Costigliole Saluzzo - Cn	DAL 17/08 AL 21/08
ASD VALLE VARAITA Campo Sportivo Via V Gennaio 13 Costigliole Saluzzo - Cn	DAL 31/08 AL 04/09
ASD CHARVENSOD Campo Sportivo " Guid Saba" Fraz. Felinaz 121 Charvensod - Ao	DAL 06/07 AL 31/07
SSD RIVAROLESE Campo Sportivo San Giorgio Strada Per Ozegna Via Merlo 19 - Rivarolo C.Se - To	DAL 11/06 AL 31/08
SSD RIVAROLESE Campo Sportivo Via Trieste 84 - Rivarolo C.Se - To	DAL 11/06 AL 31/08
ASD POL. GRAND PARADIS Centro Sportivo Saint Pierre - Ao	DAL 29/06 AL 07/08
ASD FORTITUDO FO Impianto Sportivo Via Circonvallazione Esterna 1 - Ticineto - Al	DAL 29/06 AL 03/07
ASD BORGOLAVEZZARO Campo Sportivo Comunale Via Mortare - Borgolavezzaro - No	DAL 15/06 AL 30/06

## TORNEO DELLE DEBUTTANTI 2025-2026 - ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI FEMMINILE

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano Loparco, a seguito della riunione con le Società tenutasi in data **04/05/2026** e, nell'ambito delle attività di promozione e sviluppo dell'attività giovanile femminile, comunica l'**organizzazione e lo svolgimento del Torneo**



delle **Debuttanti Categoria Esordienti Femminile**, come previsto dal Regolamento Generale riportato nel **C.U. n. 08 del 21/07/2025**, consultabile al seguente link:

[https://files.figc.it/version/c:MzAyYWI3ZmltZWYyNi00:NTc0Y2M1ZWltYWZlYS00/cu-n08-sgs-regolamento\\_torneo-debuttanti-categoria-esordienti-2025-2026-del-21-07-2025.pdf](https://files.figc.it/version/c:MzAyYWI3ZmltZWYyNi00:NTc0Y2M1ZWltYWZlYS00/cu-n08-sgs-regolamento_torneo-debuttanti-categoria-esordienti-2025-2026-del-21-07-2025.pdf)

**Si comunica il programma della competizione**, per la quale sono previste **3 giornate**, con le Società suddivise in **2 Raggruppamenti da 3 o 4 squadre ciascuno**.

### **Giornata 1 - 09-10 Maggio 2026**

#### **Raggruppamento 1**

- A) **Aosta Calcio 511** - 10/05/2026 h. 15:00
- B) Fulgor Chiavazzese
- C) Venaria Reale
- D) Baveno Stresa

#### **Raggruppamento 2**

- A) Accademia Torino
- B) **Mappanese** - 10/05/2026 h. 15:00
- C) ACF Alessandria

### **Giornata 2 - 16-17 Maggio 2026**

#### **Raggruppamento 1**

- A) Aosta Calcio 511
- B) Ivrea Women
- C) Accademia Torino
- D) **Venaria Reale** - 16/05/2026 h. 15:00

#### **Raggruppamento 2**

- A) **ACF Alessandria** - 17/05/2026 h.15:00
- B) Mappanese
- C) Fulgor Chiavazzese
- D) Baveno Stresa

### **Giornata 3 - 23-24 Maggio 2026**

#### **Raggruppamento 1**

- A) Venaria Reale
- B) **Accademia Torino**- 24/05/2026 h. 13:30
- C) Mappanese
- D) ACF Alessandria

#### **Raggruppamento 2**

- A) Aosta Calcio 511
- B) **Fulgor Chiavazzese** - 23/05/2026 h. 14:00
- C) Ivrea Women
- D) Baveno Stresa

Per ogni Raggruppamento, la Società sottolineata sarà incaricata di ospitare il Raggruppamento, con a fianco il relativo orario di inizio attività.

### **Modalità di svolgimento e durata delle gare**

In presenza di un campo da gioco a 11, le gare si svolgeranno come segue:

- **Gare 7vs7:** 2 tempi da 10 minuti
- **Giochi di Abilità 4vs4 e 3vs3:** 2 tempi da 5 minuti ciascuna

### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

Le Società partecipanti sono invitate a prendere attenta visione delle informazioni sopra riportate e a garantire la massima collaborazione per il corretto svolgimento della manifestazione.

Si ricorda che:

- **Le Distinte di Gara**
- **Il Referto di Gara**

dovranno essere trasmessi **entro le 24 ore successive** al termine delle attività relative a ciascuna giornata.

L'invio dovrà avvenire **esclusivamente tramite posta elettronica** al seguente indirizzo:  
**fem.piemontegasqs@figc.it**

**dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 105 del 14/05/2026**

## **1.3 Comunicazioni L.N.D.**

### **MODIFICHE REGOLAMENTARI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 395 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

### **PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 435 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 435 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

### **CAMPIONATO UNDER 18 DILETTANTI – FASE NAZIONALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 438 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 438 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

### **RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE INERENTI ALCUNE PROBLEMATICHE GIURIDICHE E FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (DALLA CIRCOLARE N. 41 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 41 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 14 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

## 1.4 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE

Si dà atto che Sabato 9 Maggio 2026, si è svolta l'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta F.I.G.C. - L.N.D., la quale risultava così rappresentata:

Società aventi diritto di voto convocate:	n. 503
Società non aventi diritto di voto convocate:	n. 120
Società aventi diritto di voto presenti:	n. 289
Società non aventi diritto di voto presenti:	n. 2

Si precisa che l'Assemblea ha espresso le designazioni di seguito indicate:

#### **Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell'area territoriale di appartenenza:**

Sergio Pedrazzini

#### **Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale:**

Daniele Ortolano

Ilaria Bazzlerla

### RINNOVO TESSERAMENTO ANNUALE PRESSO SOCIETÀ ATTUALE (PRELAZIONE NUOVA STAGIONE) – TERMINI, MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Si informano le Società che, secondo quanto disposto dal Comunicato Ufficiale riferito alle “*norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento*”, da **venerdì 15 maggio 2026 a giovedì 25 giugno 2026** sarà possibile effettuare le operazioni di **ritesseramento**, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5), “**giovani**”, “**giovani dilettanti**” e “**non professionisti/e**”, in scadenza al 30 giugno 2026 e con rapporto di prestazione volontaria, a **valere per la stagione sportiva 2026/2027**.

Le suddette pratiche dovranno essere generate direttamente dal Portale L.N.D. riservato selezionando, dai rispettivi menù di **Tesseramento DL** e **Tesseramento SGS**, la voce “**PRELAZIONE NUOVA STAGIONE**”, e dovranno essere depositate a mezzo firma elettronica con le modalità già previste in materia di tesseramento dalla normativa vigente.

Di seguito si riporta la documentazione **obbligatoria che le Società dovranno necessariamente caricare sul Portale LND**, per ciascuna tipologia di pratica, **ai fini della corretta approvazione** da parte degli uffici.

#### **Calciatori/calciatrici “non professionisti/e” (con rapporto di volontariato) Italiani/e e Stranieri/e:**

- Modulo di **tesseramento**;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di **eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere**;
- Dichiarazione di **prestazione volontaria**;
- **Documento di identità del calciatore**;
- **Permesso di soggiorno** (per calciatori extracomunitari);

**Calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani dilettanti” (con rapporto di volontariato) Italiani/e e Stranieri/e ex D. Lgs. 36/2021 o che hanno beneficiato di “Ius Soli”:**

- Modulo di **tesseramento**;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali **progressi tesseramenti presso Federazioni estere** (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Dichiarazione di **prestazione volontaria** (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- **Documento di identità del calciatore**;

**Documento facoltativo**

- **Permesso di soggiorno** (per calciatori extracomunitari);

**Calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani dilettanti” (con rapporto di volontariato) tesserati/e in base al Regolamento FIFA:**

- Modulo di **tesseramento**;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali **progressi tesseramenti presso Federazioni estere** (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Dichiarazione di **prestazione volontaria** (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- **Documento di identità del calciatore**;
- **Permesso di soggiorno** (per calciatori extracomunitari);

**Documento facoltativo**

- Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale;

**Si fa presente che il termine del 25/06/2026 sopra indicato sarà perentorio e che tutte le operazioni non completate entro tale data saranno considerate nulle a tutti gli effetti e verranno annullate.**

**Inoltre, non potranno essere annullate le pratiche di ritesseramento già depositate e validate/approvate.**

## **1.5 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.**

### **FASE INTERREGIONALE - UNDER 12 FEMMINILE**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 101 del Settore Giovanil e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

### **FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI UNDER 15 - SECONDA SERIE 2026/2027 “WILD CARD”**

Si comunica che alle ore 12.00 di Martedì 19 Maggio 2026 si terrà in modalità video conferenza il sorteggio per definire i raggruppamenti delle fasi di qualificazione per l'ammissione al Campionato Under 15 Seconda Serie Seconda Serie 2026/2027.

Si rende noto che le Società dei Campionati Regionali e Provinciali Under 14 riceveranno a mezzo posta elettronica dalla Segreteria del Comitato Regionale le credenziali di accesso alla piattaforma Zoom Meeting.

## TORNEO NAZIONALE UI2 FEMMINILE - ESITO FINALE REGIONALE E SOCIETÀ AMMESSE ALLA 1ª FASE INTERREGIONALE

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano Loparco, a seguito della **Finale Regionale del Torneo Nazionale Under 12 Femminile**, svoltasi in data **26 aprile 2026** presso l'impianto sportivo della A.S.D. Mappanese (Mappano – TO), e sulla base della graduatoria finale della manifestazione, comunica le Società aventi diritto al passaggio del turno e, pertanto, **ammesse alla partecipazione alla 1ª Fase Interregionale**:

- **JUVENTUS FC**
- **TORINO FC**
- **SCA ASTI**

La **1ª Fase Interregionale** si svolgerà in data: **Sabato 16 maggio 2026**

**Inizio attività: ore 14:00**

**Impianto ospitante:** A.S.D. Mappanese – Via Galvani 48, Mappano (TO)

Eventuali ulteriori informazioni organizzative, unitamente al programma dettagliato della giornata, saranno comunicate con successiva comunicazione.

## MANIFESTAZIONE GRASSROOTS FESTIVAL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano Loparco, comunica che **Sabato 23 Maggio 2026**, presso l'impianto della società Spazio Talent Soccer Corso Appio Claudio, 106 - 10146 Torino, con inizio attività alle ore **9:45**, si svolgeranno i seguenti concentramenti regionali.

### Grassroots Challenge

Società partecipanti:

- CUNEO 1905 OLMO
- VOLPIANO PIANESE
- CIGLIANO CALCIO
- BULE BELLINZAGO

### Torneo Magico

Società partecipanti:

- ACF ALESSANDRIA
- TORINO FC
- ASD VENARIA REALE

### Futsal Challenge

Società partecipanti:

- AOSTA CALCIO 511
- ELLEDÌ FC SSD RL
- L84 SSD SRL

## 2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

### 2.1 Comunicazioni

#### RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali  
Calciatori Dilettanti  
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO	OLEGGIO CASTELLO
BEAVERS	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
BIANDRATE	PERNATESE 1928
BULÈ BELLINZAGO	REAL GRANOS
CAMERI	RIVIERA D'ORTA
CASTELLETTESE	SAN MAURIZIO CALCIO
CARPIGNANO	SPARTA NOVARA
CUREGGIO	SPORTIVA CALTIGNAGA
DORMELLETO	TRECATE
FUTSAL BORGO TICINO	UNION NOVARA
GARGALLO	VOLUNTAS NOVARA
MEZZOMERICO	VOLUNTAS NOVARA 1907 FUTSAL
NOVARA FOOTBALL CLUB	1924 SUNO F.C.D.

#### VARIAZIONI GARE

Si allega l'elenco delle variazioni gare.

#### FESTA DEL CALCIO

La **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA**, organizza per la 4<sup>a</sup> volta consecutiva la Festa del Calcio giovanile con le società della provincia di Novara, per le categorie dell'attività di Base.

La manifestazione si svolgerà sabato 16 Maggio 2026 presso lo stadio Silvio Piola.

#### CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

Si allega l'elenco dei calciatori convocati per il giorno Mercoledì 20 Maggio 2026 alle ore 15:00, presso l'impianto sportivo sito in Via Cameri 100 – Bellinzago Novarese.

Si ringrazia la Società A.S.D. BULÈ BELLINZAGO per la disponibilità.

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare la delegazione al numero 0321-627753, e-mail [comnovara@lnd.it](mailto:comnovara@lnd.it)  
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF:

SELEZIONATORE: BALDANZA Leonardo  
MEDICO: BOSCHI Paolo  
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE : CORBETTA Umberto  
TEAM MANAGER : VERDICCHIO Pompeo

Responsabile Rappresentativa: VERDICCHIO Michele

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

## VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Si comunica l'obbligatorietà dell'inserimento della motivazione per le Variazioni Gare sul Portale. Se non verrà inserita la motivazione verrà rigettata la variazione gara.

Si aggiunge altresì alle società che svolgono Attività di Base di effettuare le variazioni delle gare tramite il portale servizi in maniera tale da poter effettuare successivamente la stampa delle distinte in modo corretto.

## VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 23/9/2025, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, **purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata**, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

**Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.**

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

**La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.**

## CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici. A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:



- luogo,
- periodo
- tipologia del Centro organizzato
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
- Indicazione del Referente Organizzativo

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA n°1387 del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni. In mancanza di specifica comunicazione in merito o di riscontrate irregolarità che possano avere conseguenze diretta sulla tutela dei minori coinvolti così come espressamente regolamentato dalle norme specifiche il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di non autorizzare l'organizzazione sul territorio italiano di Centri Estivi di società appartenenti a Federazioni estere inadempienti a quanto previsto dalla suddetta Circolare FIFA. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- 2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- 3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico. 49
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

## OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC. In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

### 3. **RISULTATI**

#### LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

## RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO

### ESORDIENTI 1°ANNO PRIM.-NO

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 6 Giornata - A</b>			
GOZZANO SSDRL	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.		

### PULCINI 1°ANNO PRIMAV.-NO-

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 6 Giornata - A</b>			
UNION NOVARA	- 1924 SUNO F.C.D.		

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 9 Giornata - A</b>			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- UNION NOVARA		
ACCADEMIA DEL TALENTO	- GOZZANO SSDRL		
(1) 1924 SUNO F.C.D.	- SPARTA NOVARA		

(1) - disputata il 11/05/2026

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 7 Giornata - A</b>			
CASTELLETTESE	- SOCCER GATTICO VERUNO		

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 8 Giornata - A</b>			
SOCCER GATTICO VERUNO	- UNION NOVARA SQ.B		
(1) SPORTIVA CALTIGNAGA	- CASTELLETTESE		

(1) - disputata il 29/04/2026

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 9 Giornata - A</b>			
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- VIRTUS MULINO CERANO		
CASTELLETTESE	- ARONA CALCIO		
(1) MEZZOMERICO CALCIO	- SOCCER GATTICO VERUNO		
UNION NOVARA SQ.B	- SPORTIVA CALTIGNAGA		

(1) - disputata il 07/05/2026

**PULCINI 2°ANNO PRIMAV.-NO-****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 7 Giornata - A</b>		
CASTELLETTESSE	- VIRTUS MULINO CERANO	

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/04/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 8 Giornata - A</b>		
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- CASTELLETTESSE	

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 9 Giornata - A</b>		
CASTELLETTESSE	- ARONA CALCIO	

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE C - 7 Giornata - A</b>		
CASTELLETTESSE SQ.B	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	

**ELENCO RISULTATI****GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/05/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE UN - 14 Giornata - R</b>		
BULE'BELLINZAGO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	14 - 1
CANADA	- CAMERI CALCIO	1 - 3
CUREGGIO CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	2 - 0
GATTINARA F.C.	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	5 - 1
(1) LIBERTAS RAPID	- VIRTUS VERCELLI	2 - 2
(1) POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- VEVERI 1974	1 - 0
TRECATE CALCIO	- PERNATESE 1928	7 - 0

(1) - disputata il 09/05/2026

**4.**

## **GIUDICE SPORTIVO**

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI ,AVV.ROBERTO ROGNONI,MARTINA BASAGNI ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. AVV. MATTARELLA GIANMARCO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

### **GARE DEL CAMPIONATO GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV**

#### **GARE DEL 9/ 5/2026**

##### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BENEDETTI GREGORIO (VEVERI 1974) MIDANE ILYAS (VIRTUS VERCELLI)

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

AGRILLO VINCENZO (VIRTUS VERCELLI)

#### **GARE DEL 10/ 5/2026**




##### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

HADDAR YACOB (SPORTIVA CALTIGNAGA)

**LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STESSO**

## **ALLEGATI**

-  Allegati C.U. Regionali
-  Variazioni Gare
-  Rappresentativa U14

**PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO  
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO**

**VENERDÌ 15 MAGGIO 2026**

Il Segretario  
Mario ECCELSI

Il Delegato  
Michele Verdicchio

## VARIAZIONI GARE

**16/05/2026 GIOVANISSIMI FASCIA B U14**

**VIRTUS VERCELLI - POLISPORTIVA SAN GIACOMO  
VIA VERCELLI, GREGGIO - ORE 15:00**

**17/05/2026 GIOVANISSIMI FASCIA B U14**

**CAMERI CALCIO - TRECATE CALCIO  
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, CAMERI - ORE 11:00**

## CONVOCATI 20 MAGGIO 2026 ALLENAMENTO

	COGNOME	NOME	SOCIETA'	RUOLO
1	VIVIAN	SAMUEL	ACCADEMIA TALENTO	CENTROCAMPISTA
2	RIGONI	FABIO	ACCADEMIA TALENTO	DIFENSORE
3	MACERI	ALESSANDRO	ACCADEMIA TALENTO	DIFENSORE
4	MAYR	MICHAEL	OLIMPIA	ATTACCANTE
5	PICARO	LUCA	BULE' BELLINZAGO	PORTIERE
6	VINCI	MATHIAS	BULE' BELLINZAGO	ATTACCANTE
7	ZAMPOGNA	TOMMASO	BULE' BELLINZAGO	ATTACCANTE
8	FOLLA	MATTEO	CAMERI	CENTROCAMPISTA
9	MONDADORI	LUCA	CAMERI	CENTROCAMPISTA
10	ALI HMD Abouelmai	AHMED	CALTIGNAGA	DIFENSORE
11	BAZZARI	ADAM	BEAVERS	ATTACANTE
12	VUQINA	SHERON	BEAVERS	DIFENSORE
13	BONACCORSO	ANDREA	BORGOMANERO	CENTROCAMPISTA
14	PLATINI	MATTEO	BORGOMANERO	CENTROCAMPISTA
15	GASHI	JURGEN	ARONA	CENTROCAMPISTA
16	RANAUDO	SAMUELE	ARONA	DIFENSORE
17	LUCE	DANIELE	SPARTA	DIFENSORE
18	ROSSI	LEONARDO	SUNO	CENTROCAMPISTA
19	SKARRA	LUIS	UNION	DIFENSORE
20	PELLEGRINO	FEDERICO	UNION	DIFENSORE
21	THUSEYA	HEWA SANDARU	LIBERTAS RAPID	PORTIERE



**COMUNICATO UFFICIALE N. 395**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 198/A della F.I.G.C., inerente alla modifica degli artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113, 114 e 117bis delle N.O.I.F.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A**

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113 e 114 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta della LND di modifica dell'art. 117bis delle NOIF;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 89/A del 20 novembre 2025 relativo alle modifiche già approvate, tra l'altro, all'art. 117 bis delle NOIF, in vigore dal 1° luglio 2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113, 114 e 117bis secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2026.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani”</b></p> <p>1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani”</b></p> <p>1. 1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che, <b>all’inizio della stagione sportiva</b>, non abbiano ancora compiuto il 16° anno.</p> <p><b>1. bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di “giovani” sino al termine di quest’ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di “giovane dilettante”.</b></p> <p>2. <b>I/le</b> calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.</p> <p>3. <b>Il/la</b> calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tesseramento coincide con la durata del contratto.	caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani dilettanti”</b></p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani dilettanti”</b></p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici <del>che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</del> che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali</p>



VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>c) [ABROGATO]</p> <p>1. <i>bis</i> Ai/alle calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.</p> <p>2. I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p>Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il</p>	<p>c) <b>[invariato]</b></p> <p>1. <i>bis</i> Ai/alle calciatori/calciatrici “<b>giovani dilettanti</b>”, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.</p> <p><b>[invariato]</b></p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p><b>[invariato]</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati della LND.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.</p>	<p>[invariato]</p> <p>[abrogato]</p> <p>[abrogato]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</b></p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</b></p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. <b>È altresì consentito lo svolgimento contemporaneo, per la stessa società professionistica o dilettantistica, delle attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, nel rispetto delle previsioni del decreto 36/2021.</b></p> <p>In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.</p> <p>3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di</p>	<p>degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.</p> <p><b>[invariato]</b></p> <p><b>[invariato]</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:</p> <p>i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento; ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa); iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa. iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.</p>	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. In caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 96</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Premio di tesseramento</b></p> <p>1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.</p> <p>Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.</p> <p>2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 96</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Premio di tesseramento</b></p> <p>1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 15, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.</p> <p>Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.</p> <p>2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.</p> <p>Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB.</p> <p>Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.</p> <p>Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p>L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata.</p>	<p>annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.</p> <p><b>3.</b> Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB.</p> <p><b>4.</b> Qualora, a seguito del tesseramento di cui al <b>comma 1 che precede</b>, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.</p> <p><b>5.</b> Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice <b>per una frazione di stagione sportiva superiore a sei mesi</b> è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p><b>6.</b> L'importo del premio è reso disponibile <b>mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale.</p> <p>Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.</p> <p>Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.</p> <p>Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo deposito</p>	<p>7. La Commissione Premi è nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale, ed è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti. <b>La Commissione Premi</b> è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.</p> <p>8. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.</p> <p><b>9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6.</b></p> <p>10. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza davanti al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p><b><del>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.</del></b></p> <p>11. Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna della stessa e della documentazione alla ricorrente.</p> <p>L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata.</p> <p>In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi.</p> <p>In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione Premi provvede, per il tramite della Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.</p>	<p>deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. <b>L'eventuale memoria e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna <b>alla ricorrente della memoria</b> e della documentazione.</b></p> <p><b>12.</b> L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata <b>entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito del ricorso</b>. In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi.</p> <p><b>13.</b> La regolazione del premio di tesseramento deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.</p> <p><b>14.</b> Decorsi i 30 giorni di cui al comma 13, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di tesseramento a</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO																																																
<p>La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.</p> <p>4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.</p> <p>5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:</p> <p><u>Calcio a 11 maschile:</u></p> <table data-bbox="167 1211 638 1529"> <tr><td>Serie D:</td><td><b>€650</b></td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td><b>€500</b></td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td><b>€350</b></td></tr> <tr><td>Prima Categoria:</td><td><b>€250</b></td></tr> <tr><td>Seconda Categoria:</td><td><b>€150</b></td></tr> <tr><td>Terza Categoria:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <p><u>Calcio a 11 femminile:</u></p> <table data-bbox="167 1603 638 1805"> <tr><td>Serie B:</td><td><b>€350</b></td></tr> <tr><td>Serie C:</td><td><b>€250</b></td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td><b>€150</b></td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <p><u>Calcio a 5 maschile:</u></p> <table data-bbox="167 1879 558 1973"> <tr><td>Serie A:</td><td><b>€800</b></td></tr> <tr><td>Serie A2 Elite:</td><td><b>€700</b></td></tr> </table>	Serie D:	<b>€650</b>	Eccellenza:	<b>€500</b>	Promozione:	<b>€350</b>	Prima Categoria:	<b>€250</b>	Seconda Categoria:	<b>€150</b>	Terza Categoria:	non dovuto	Serie B:	<b>€350</b>	Serie C:	<b>€250</b>	Eccellenza:	<b>€150</b>	Promozione:	non dovuto	Serie A:	<b>€800</b>	Serie A2 Elite:	<b>€700</b>	<p><b>quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.</b></p> <p><b>[spostato al comma 7]</b></p> <p><b>[abrogato]</b></p> <p><b>15.</b> In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:</p> <p><u>Calcio a 11 maschile:</u></p> <table data-bbox="813 1182 1284 1496"> <tr><td>Serie D:</td><td><b>€650</b></td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td><b>€500</b></td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td><b>€350</b></td></tr> <tr><td>Prima Categoria:</td><td><b>€250</b></td></tr> <tr><td>Seconda Categoria:</td><td><b>€150</b></td></tr> <tr><td>Terza Categoria:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <p><u>Calcio a 11 femminile:</u></p> <table data-bbox="813 1570 1284 1771"> <tr><td>Serie B:</td><td><b>€350</b></td></tr> <tr><td>Serie C:</td><td><b>€250</b></td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td><b>€150</b></td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <p><u>Calcio a 5 maschile:</u></p> <table data-bbox="813 1845 1204 1939"> <tr><td>Serie A:</td><td><b>€800</b></td></tr> <tr><td>Serie A2 Elite:</td><td><b>€700</b></td></tr> </table>	Serie D:	<b>€650</b>	Eccellenza:	<b>€500</b>	Promozione:	<b>€350</b>	Prima Categoria:	<b>€250</b>	Seconda Categoria:	<b>€150</b>	Terza Categoria:	non dovuto	Serie B:	<b>€350</b>	Serie C:	<b>€250</b>	Eccellenza:	<b>€150</b>	Promozione:	non dovuto	Serie A:	<b>€800</b>	Serie A2 Elite:	<b>€700</b>
Serie D:	<b>€650</b>																																																
Eccellenza:	<b>€500</b>																																																
Promozione:	<b>€350</b>																																																
Prima Categoria:	<b>€250</b>																																																
Seconda Categoria:	<b>€150</b>																																																
Terza Categoria:	non dovuto																																																
Serie B:	<b>€350</b>																																																
Serie C:	<b>€250</b>																																																
Eccellenza:	<b>€150</b>																																																
Promozione:	non dovuto																																																
Serie A:	<b>€800</b>																																																
Serie A2 Elite:	<b>€700</b>																																																
Serie D:	<b>€650</b>																																																
Eccellenza:	<b>€500</b>																																																
Promozione:	<b>€350</b>																																																
Prima Categoria:	<b>€250</b>																																																
Seconda Categoria:	<b>€150</b>																																																
Terza Categoria:	non dovuto																																																
Serie B:	<b>€350</b>																																																
Serie C:	<b>€250</b>																																																
Eccellenza:	<b>€150</b>																																																
Promozione:	non dovuto																																																
Serie A:	<b>€800</b>																																																
Serie A2 Elite:	<b>€700</b>																																																

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Serie A2: €500</p> <p>Serie B: €400</p> <p>Serie C1: €300</p> <p>Serie C2: €200</p> <p>Serie D: non dovuto</p> <p><u>Calcio a 5 femminile:</u></p> <p>Serie A: €300</p> <p>Serie B: non dovuto</p> <p>C.ti Prov.li/Reg.li: non dovuto</p> <p><b>Norma transitoria</b></p> <p>Il diritto al “premio di tesseramento” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.</p>	<p>Serie A2: €500</p> <p>Serie B: €400</p> <p>Serie C1: €300</p> <p>Serie C2: €200</p> <p>Serie D: non dovuto</p> <p><u>Calcio a 5 femminile:</u></p> <p>Serie A: €300</p> <p>Serie B: non dovuto</p> <p>C.ti Prov.li/Reg.li: non dovuto</p> <p><b>Norma transitoria</b></p> <p><b>[abrogato]</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 99</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Premio di formazione tecnica</b></p> <p>1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari importo fra le diverse “Società Formatrici” fino</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 99</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Premio di formazione tecnica</b></p> <p>1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante <b>e della stipula, entro il compimento del 28° anno di età</b>, del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi.</p> <p>Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società.</p> <p>Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");</li> <li>- tra le "Società Formatrici" si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo</li> </ul>	<p>importo fra le diverse "Società Formatrici" fino alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi.</p> <p><b>2.</b> Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società.</p> <p><b>3.</b> Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");</li> <li>- tra le "Società Formatrici" si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo</li> </ul>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;</p> <p>- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;</p> <p>- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;</p> <p>- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;</p> <p>- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita;</p> <p>- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;</p>	<p>contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;</p> <p>- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;</p> <p>- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;</p> <p>- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;</p> <p>- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita;</p> <p>- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società <del>inattive o</del> non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;</p> <p>- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento.</p> <p>Il precedente capoverso si applica ai casi di: i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale.</p> <p>L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata. La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell'importo del premio.</p>	<p>in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento.</p> <p>Il precedente capoverso si applica ai casi di: i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo, <b>purché intervenuta/o entro il compimento del 28° anno di età</b>, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, <b>entro il compimento del 28° anno di età</b>, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale;</p> <p>- <b>nel caso in cui, nella medesima stagione sportiva, una società sia tenuta a versare, per lo/a stesso/a calciatore/calciatrice, il premio di tesseramento di cui all'art. 96, l'importo di quest'ultimo va detratto dal calcolo del premio di formazione tecnica.</b></p> <p><b>4. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata.</p> <p>3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>4. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.</p>	<p><b>termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.</b></p> <p><b>[spostato al comma 7]</b></p> <p><b>5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.</b></p> <p><b>6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.</b></p> <p><b>7. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.</b></p> <p><b>[abrogato]</b></p>

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO
<b>Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica</b>		[invariato]
<b>CATEGORIA della società tenuta a corrispondere il premio</b>	<b>Coefficiente categoria</b>	
<b><u>DILETTANTI</u></b>		
3ª Categoria	1	
2ª Categoria	2	
1ª Categoria	3	
Promozione	4	
Eccellenza	5	
Campionato Naz. Serie D	6	
<b><u>CALCIO FEMMINILE</u></b>		
Promozione	0	
Eccellenza	1	
Serie C	2	
Serie B	3	
Serie A	4	
<b><u>CALCIO A 5</u></b>		
Serie D maschile	0	
Serie C2 maschile	1	
Serie C1 maschile	1,5	
Serie B maschile	2	
Serie A2 maschile	3	
Serie A2 elite	3,5	
Serie A maschile	4	
Femminile Prov./Reg.	0	
Serie B femminile	1	
Serie A femminile	2	
<b><u>PROFESSIONISTI</u></b>		
Serie C	11	

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO
Serie B	15	
Serie A	18	
<p><b>Norma transitoria:</b></p> <p>Il diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.</p>		<p><b>Norma transitoria:</b></p> <p>[abrogato]</p>
<p align="center"><b>Art. 100</b></p> <p><b>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del</p>		<p align="center"><b>Art. 100</b></p> <p><b>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o <b>Divisione</b>. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p>	<p>apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p>
<p>2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.</p>	<p><b>[invariato]</b></p>
<p>3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.</p>	<p><b>[invariato]</b></p>
<p>4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.</p>	<p><b>[invariato]</b></p>
<p>5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p>	<p><b>[invariato]</b></p>
<p>6. Negli accordi di trasferimento, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.</p>	<p><b>[invariato]</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall' esercente la responsabilità genitoriale.</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>
<p align="center"><b>Art. 101</b></p> <p align="center"><b>I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”,</b></p>	<p align="center"><b>Art. 101</b></p> <p align="center"><b>I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”,</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5.</b></p> <p>1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p> <p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l’eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p> <p>2. ABROGATO</p> <p>3. ABROGATO</p> <p>4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.</p> <p>5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo</p>	<p><b>“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5.</b></p> <p><b>[invariato]</b></p> <p><b>[invariato]</b></p> <p><b>[invariato]</b></p> <p><b>[invariato]</b></p> <p>5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <p>a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;</p> <p>b) che sia precisato l'importo convenuto;</p> <p>c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>d) ABROGATO</p> <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione</p>	<p>titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. <b>Nel nuovo accordo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi nel rispetto di quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 100, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. In tal caso, i premi e/o indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo e non ancora maturati si considerano non apposti.</b></p> <p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <p>a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;</p> <p>b) che sia precisato l'importo convenuto;</p> <p>c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p><b>d) che, al momento del deposito dell'accordo di trasferimento a titolo temporaneo, il/la calciatore/calciatrice abbia espresso l'assenso a un tesseramento con la società cessionaria con diritto di opzione la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione sportiva successiva.</b></p> <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <p>a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;</p> <p>b) che sia precisato l'importo convenuto;</p> <p>c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.</p> <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il</p>	<p>di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p><b>[invariato]</b></p> <p><b>[invariato]</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <p>a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;</p> <p>b) che sia precisato l'importo convenuto;</p> <p>c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.</p> <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p>	<p>[invariato]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p> <p>1. La cessione temporanea del contratto da professionista o di apprendistato con il/la calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.</p> <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2 bis. ABROGATO</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.</p> <p>3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva,</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <p>a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;</p> <p>b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;</p> <p>c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.</p> <p>L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p>4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato;</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a otto calciatori "professionisti", acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;</li> <li>- fino a otto "calciatori professionisti", trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.</li> </ul> <p>Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti</p>	<p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a sei calciatrici “professioniste”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;</li> <li>- fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.</li> </ul> <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;</li> <li>- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.</li> </ul> <p>5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.</p> <p>6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:</p> <p>a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;</p> <p>b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.</p> <p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>In tal caso:</p> <p>a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il</p>	<p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>In tal caso:</p> <p>a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p><b>Nel nuovo accordo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</b></p> <p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.</p> <p>In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p>1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.</p> <p>2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.</p>	<p><b>Norme transitorie</b></p> <p><b>[abrogato]</b></p> <p><b>[invariato]</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. Il comma 4 ter entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.</p> <p>Nelle more dell'entrata in vigore del primo paragrafo dell'art. 4 ter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni i calciatori acquisiti e/o trasferiti temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</li> <li>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</li> <li>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni le calciatrici acquisite e/o trasferite temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</li> <li>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</li> </ul>	<p><b>[invariato]</b></p>
<p><b>Art. 113</b></p>	<p><b>Art. 113</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”</b></p> <p>1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:</p> <p>a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;</p> <p>b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.</p> <p><b>Norma transitoria</b></p> <p>Ai soli tesseramenti che si sono protratti oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall’art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l’art. 113 nella formulazione previgente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”</b></p> <p>1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, <del>avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28,</del> stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:</p> <p>a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;</p> <p>b) con il consenso scritto della società <b>dilettantistica</b> se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.</p> <p><b>Norma transitoria</b></p> <p><b>[invariato]</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 114</b></p> <p><b>Stipulazione di un contratto professionistico</b></p> <p>1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da professionista o di apprendistato nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 114</b></p> <p><b>Stipulazione di un contratto professionistico</b></p> <p><b>[invariato]</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a con contratto da professionista non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.</p> <p>2. ABROGATO</p> <p>3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>4. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi del previgente art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto da professionista o il primo contratto di apprendistato con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.</p>	<p>[invariato]</p> <p>3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, <del>non</del> avendo raggiunto l'età prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>[invariato]</p>
<p align="center"><b>Art. 117bis</b></p> <p align="center"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</b></p> <p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p>	<p align="center"><b>Art. 117bis</b></p> <p align="center"><b>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</b></p> <p>[invariato]</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il/la calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal/dalla calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.</p> <p>4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio.</p> <p>Norma transitoria [ABROGATO]</p>	<p>deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio.</p> <p><b>Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.</b></p> <p>[invariato]</p>



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 412** **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 473/AA al n. 484/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 473/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 915 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Immacolato BONINA, e della società NUOVA IGEA VIRTUS SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Immacolato BONINA, all'epoca dei fatti Dirigente della società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, in data 11.03.2026 nel corso di una conferenza stampa indetta successivamente alla decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare di sanzionare la società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L. con cinque punti di penalizzazione da scontare nella attuale stagione sportiva (in cui la Società partecipa al Campionato Nazionale Serie D Gir. I) per il "cosiddetto caso DE FALCO" (calciatore schierato in campo nonostante fosse squalificato per non aver scontato una precedente squalifica) espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri degli Organi di giustizia sportiva, e per l'effetto e più in generale dei suoi componenti persone fisiche tutti;

NUOVA IGEA VIRTUS SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Immacolato BONINA nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Dirigente della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Immacolato BONINA,
  - Società NUOVA IGEA VIRTUS SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Giglio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Immacolato BONINA,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società NUOVA IGEA VIRTUS SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 474/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 926 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BOCCHI, Giorgio MOZZARELLI e della società FC BOCA JUNIORS 2005, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca BOCCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Boca Juniors 2005, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Boca Juniors - Voltesi del 15.3.2026 valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Mantova, a mezzo di un "post" pubblicato nella pagina della società denominata "fc\_boca\_juniors\_2005" del social network "instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

Giorgio MOZZARELLI, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Boca Juniors 2005, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Boca Juniors - Voltesi del 15.3.2026 valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Mantova, a mezzo di un "post" pubblicato nella pagina della società denominata "fc\_boca\_juniors\_2005" del social network "instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

FC BOCA JUNIORS 2005, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luca Bocchi e Giorgio Mozzarelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Luca BOCCHI,
  - Sig. Giorgio MOZZARELLI,
  - Società FC BOCA JUNIORS 2005, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Bocchi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca BOCCHI,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio MOZZARELLI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC BOCA JUNIORS 2005;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 475/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 509 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea RAPUSHAJ, Campbell AIJGHEVI, Gianni CRAPANZANO e della società ASD BUCINE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea RAPUSHAJ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Bucine A.S.D. – Virtus Biancoazzurra del 4.2.2024 valevole per il girone A del campionato Allievi Provinciali Under 16, inviato all'arbitro dell'incontro tramite utenza telefonica nella sua disponibilità di fatto due messaggi vocali dal tenore offensivo e minaccioso;

Campbell AIJGHEVI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Club Sportivo Firenze - Bucine A.S.D. del 26.10.2025 valevole per il girone C del campionato Under 18 Regionali, contattato direttamente l'arbitro dell'incontro tramite il social network Instagram trasmettendogli un video relativo ad una parte della gara chiedendo spiegazioni sui provvedimenti disciplinari assunti, nonché per avere inviato allo stesso un messaggio vocale inopportuno;

Gianni CRAPANZANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Club Sportivo Firenze - Bucine A.S.D. del 26.10.2025 valevole per il girone C del campionato Under 18 Regionali, contattato direttamente l'arbitro dell'incontro tramite WhatsApp trasmettendogli un video relativo ad una parte della gara chiedendo spiegazioni circa i provvedimenti disciplinari assunti e domandando, altresì, la trasmissione del referto arbitrale;

ASD BUCINE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Andrea Rapushaj, Campbell Ajighevi e Gianni Crapanzano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Andrea RAPUSHAJ,
  - Sig. Campbell AIJGHEVI,
  - Sig. Gianni CRAPANZANO,
  - Società ASD BUCINE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Samuele Cioni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Andrea RAPUSHAJ,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Campbell AIJGHEVI,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gianni CRAPANZANO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BUCINE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 476/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 592 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Simone BRIOTTI, e della società ASD FUTSAL PORTUENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone BRIOTTI, all'epoca dei fatti presidente della società Soc. A.S.D. Futsal Portuense, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 15.11.25, inviato a mezzo del social network "Facebook" due messaggi ad uno degli arbitri della gara Futsal Portuense – Indipendente Ciampino del 15.11.2025, valevole per la Coppa Italia di serie C1 di Calcio a 5, contenenti espressioni offensive e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza;

ASD FUTSAL PORTUENSE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Simone Briotti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Simone BRIOTTI,
  - Società ASD FUTSAL PORTUENSE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Briotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone BRIOTTI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL PORTUENSE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 477/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Andrea GRANERI, Luca BARBERIS e della società A.S.D. MAPPANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Andrea GRANERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mappanese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 59 delle N.O.I.F., dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalla regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, lo svolgimento della gara Mappanese – Spazio Talent Soccer del 18 ottobre 2025, valevole per il girone C del campionato Under 16 Regionale, su un terreno di giuoco in erba sintetica non omologato e diverso da quello in erba naturale omologato e comunicato ufficialmente al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;

Luca BARBERIS, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Mappanese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 59 e 66, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalla regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio per avere lo stesso, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. Mappanese, consentito e comunque non impedito lo svolgimento della gara Mappanese – Spazio Talent Soccer del 18 ottobre 2025, valevole per il girone C del campionato under 16 Regionale, su un terreno di giuoco in erba sintetica non omologato e diverso da quello in erba naturale omologato e comunicato ufficialmente al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;

A.S.D. MAPPANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Giuseppe Andrea Graneri ed il Sig. Luca Barberis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giuseppe Andrea GRANERI,
  - Sig. Luca BARBERIS,
  - Società A.S.D. MAPPANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Andrea Graneri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe Andrea GRANERI,
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luca BARBERIS,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MAPPANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 478/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 498 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Angelo TORZI, e della società A.S.D. SAN SALVO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo TORZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio: a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, tesserato in data 30.6.2025 il sig. Gianluca Senese con la qualifica di direttore sportivo in pendenza della sanzione fino al 31.12.2025 inflitta allo stesso con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo; b) in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Gianluca Senese svolgesse attività rilevante per l'ordinamento federale nell'ambito e nell'interesse della società dallo stesso rappresentata in pendenza della sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2025 irrogata nei confronti dello stesso con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo; c) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 1, comma 3, 6, 11 e 12, comma 2, del Regolamento dei Direttori Sportivi per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 affidato il ruolo ed i compiti di direttore sportivo della società dallo stesso rappresentata al sig. Gianluca Senese nonostante quest'ultimo non fosse iscritto nell'Elenco dei Direttori Sportivi;

A.S.D. SAN SALVO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Angelo Torzi e Gianluca Senese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Angelo TORZI,
  - Società A.S.D. SAN SALVO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Torzi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo TORZI,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN SALVO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 479/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino CASSALIA, Demetrio CASSALIA, Paolo ALBANESE e della società SEGATO S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Agostino CASSALIA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Segato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Paolo Albanese, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Demetrio Cassalia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, ed della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Demetrio CASSALIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. e dirigente tesserato per la società Segato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Paolo ALBANESE, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art.

2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, all'interno e nell'interesse della società Segato, per la quale si è tesserato a far data dal 20.11.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025;

SEGATO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Demetrio Cassalia e Agostino Cassalia, e nel cui interesse il sig. Paolo Albanese svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Agostino CASSALIA,
  - Sig. Demetrio CASSALIA,
  - Sig. Paolo ALBANESE,
  - Società SEGATO S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Agostino CASSALIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Agostino CASSALIA,
  - 1 (uno) mese di squalifica ed inibizione per il Sig. Demetrio CASSALIA,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo ALBANESE,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SEGATO S.S.D. A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 480/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO, e della società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Antonino DI SALVO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Audax Travacò, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di provvedere, entro il termine del 31 agosto 2024, all'adozione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, delle violenze di genere e di ogni altra forma di discriminazione per la società dallo stesso rappresentata, nonchè per avere lo stesso omesso di provvedere all'invio della dichiarazione di cui al comma 8 dell'art.10 del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, adottato con Comunicato Ufficiale n 68/A del 27 agosto 2024, come modificato dal Comunicato Ufficiale n 130/A del 10 febbraio 2024;

POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Antonio Di Salvo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO,
  - Società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Antonino Di Salvo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 481/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 582 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe SPIGA avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe SPIGA, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. La Nuova Sportiva Grosseese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Romentino C5 A.S.D. – La Nuova Sportiva Grosseese A.S.D., disputata l'8.11.2025 e valevole per il Campionato di calcio a 5 di Serie D Girone A, mentre si trovava in tribuna, ove si era dovuto posizionare per essergli stato inibito dal direttore di gara l'accesso al recinto di gioco e alla panchina in quanto privo di valida tessera per la stagione in corso in formato cartaceo, contattato telefonicamente nel corso del time out del secondo tempo un proprio calciatore presente in panchina, chiedendogli di raggruppare gli altri calciatori della squadra della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grosseese ai quali impartiva telefonicamente disposizioni tecnico-tattiche;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Giuseppe SPIGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe SPIGA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 482/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CALLARI avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CALLARI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo di calcio a cinque della Sezione A.I.A. di Piombino, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 lett. a) e c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione ai principi espressi ai punti 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento A.I.A., per avere lo stesso, in occasione della gara Scandicci Futsal A.S.D. – Cus Pisa del 30.11.2025, valevole per il girone B del Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 di Calcio a cinque, precisamente nel corso dell'attività di riscaldamento antecedente all'incontro, rivolto ad una calciatrice schierata nelle fila della squadra ospitante, la quale in tale contesto si era avvicinata a lui per riferirgli che la propria compagna di squadra si era infortunata a seguito di un contrasto accidentale avvenuto con lo stesso direttore di gara, frasi dal tenore offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Andrea CALLARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Andrea CALLARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 483/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 551 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco TOSCANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco TOSCANO, all'epoca dei fatti tesserato quale di calciatore per la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciato e sottoscritto una dichiarazione – successivamente utilizzata dalla società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nell'ambito del giudizio arbitrale instaurato, in data 8 febbraio 2025, nei confronti del tesserato con la qualifica di tecnico, sig. Ezio Capuano – dal contenuto non veridico, come da lui ammesso in sede di propria audizione; segnatamente per avere il sig. Marco Toscano falsamente affermato che il sig. Ezio Capuano, nel periodo in cui è stato l'allenatore della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., si rivolgeva in varie occasioni a lui ed ai suoi compagni di squadra con espressioni verbali offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Marco TOSCANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Marco TOSCANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 484/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 623 pf25-26 adottato nei confronti del Sig. Tommaso VENIER avente ad oggetto la seguente condotta:

Tommaso VENIER, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la stagione 2025-2026 per la Società S.S.D. Futsal Villorba, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato in data 19.11.2025 e 29.11.2025 dal proprio profilo personale Instagram sul profilo Instagram riconducibile alla persona dell'associato AIA A.E. sig. Andrea Tasca, taluni messaggi dai contenuti irrispettosi, irreverenti, minatori e finanche offensivi nei confronti della classe arbitrale e della Divisione Calcio A5;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Tommaso VENIER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Tommaso VENIER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 413** **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 485/AA al n. 492/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 485/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio GIORGI, Cristiano SAIN e della società ASD SANTANDREA SAN VITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio GIORGI, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall'incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al 7.1.2025, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Santandrea - San Vito, per la quale si è poi tesserato come calciatore a far data dall'8.1.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall'incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolto l'attività di tecnico del settore giovanile della società ASD Santandrea - San Vito in occasione degli allenamenti e del Summer Camp organizzato dalla medesima società nel mese di giugno 2025, pur non essendo tesserato fino al 7.1.2025 e pur essendosi poi tesserato per la predetta società in qualità di calciatore a far data dall'8.1.2025;

Cristiano SAIN, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santandrea - San Vito, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Alessio Giorgi, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall'incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse l'attività di tecnico del settore giovanile della società A.S.D. Santandrea - San Vito in occasione degli allenamenti e del Summer Camp organizzato dalla medesima società nel mese di giugno 2025, pur non essendo tesserato fino al 7.1.2025 e pur essendosi poi tesserato per la predetta società in qualità di calciatore a far data dall'8.1.2025;

ASD SANTANDREA SAN VITO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Cristiano Sain e, dall'8.1.2025, il Sig. Alessio Giorgi e nel cui interesse il medesimo Sig. Alessio Giorgi ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva fino al 7.1.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Alessio GIORGI,

- Sig. Cristiano SAIN,
  - Società ASD SANTANDREA SAN VITO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Cristiano Sain;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Alessio GIORGI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Cristiano SAIN,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANTANDREA SAN VITO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 486/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 938 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ROSATI, Federico PENNA e della società ASD POLISPORTIVA MORICONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco ROSATI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Moricone, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di un "Comunicato Ufficiale" condiviso in data 24.2.2026 alle ore 11.29 nella "pagina" della società denominata "ASD Polisportiva Moricone" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale nel suo complesso;

Federico PENNA, all'epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Moricone, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di un "Comunicato Ufficiale" condiviso in data 24.2.2026 alle ore 11.29 nella "pagina" della società denominata "ASD Polisportiva Moricone" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale nel suo complesso;

ASD POLISPORTIVA MORICONE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Marco Rosati e Federico Penna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco ROSATI,
  - Sig. Federico PENNA,
  - Società ASD POLISPORTIVA MORICONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Rosati;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco ROSATI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Federico PENNA,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA MORICONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 487/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolo Gaetano CHETTA avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo Gaetano CHETTA, all'epoca dei fatti Arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Schio, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per avere, al termine della gara Calcio Trissino – Alba Borgo Roma del 16.11.2025, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali, modificato il rapportino di gara ed il referto arbitrale, sostituendo con ammonizione l'espulsione del calciatore Sig. M.C., schierato nelle fila della squadra della società A.C.D. Alba Borgo Roma con la maglia numero 6; tanto è accaduto a seguito delle pressioni subite dal Sig. L.G.P., all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.C.D. Borgo Roma, il quale, sulla scorta dei comportamenti sopra descritti e riportati dal direttore di gara nel supplemento di rapporto allegato alla segnalazione, è stato destinatario del provvedimento disciplinare di cui ai Comunicati Ufficiali N. 43 del 19.11.2025 e N. 48 del 3.12.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Paolo Gaetano CHETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Paolo Gaetano CHETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 488/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone ALIQUO', Denis SALVADOR, Roberto BARBINI, Diego CILEA e della società SISPORT S.P.A. SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone ALIQUO', Segretario Generale tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso omesso di comunicare preventivamente al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta l'organizzazione dell'amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio disputata in data 30.11.2025 presso l'impianto sportivo della Sisport S.p.A. SSD; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

Denis SALVADOR, allenatore tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

Roberto BARBINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Sisport S.p.A. SSD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

Diego CILEA, dirigente tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

SISPORT S.P.A. SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, pper gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Simone Aliquò,

Denis Salvador, Roberto Barbini e Diego Cilea, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Simone ALIQUO',
  - Sig. Denis SALVADOR,
  - Sig. Roberto BARBINI,
  - Sig. Diego CILEA,
  - Società SISPORT S.P.A. SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto RONZAN;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Simone ALIQUO',
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Denis SALVADOR,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BARBINI,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego CILEA,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società SISPORT S.P.A. SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 489/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Olivier Marc CENTNER, Marco MARGIOTTA, Gideon Bradley DAVIS e della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:

Olivier Marc CENTNER, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., dal 29/10/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., A) dal Sig. Gideon Davis, Legale Rappresentante della Baltasar Holdings LLC, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holding LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); B) dal Sig. Marco Margiotta, Legale Rappresentate della Dogecoin Ventures Inc., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Dogecoin Ventures Inc., con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); nonché in qualità di Legale Rappresentate della Two Shores Capital Corp, acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Two Shores Capital Corp, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);

Marco MARGIOTTA, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., dal 29/10/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente il

16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., A) dal Sig. Gideon Davis, Legale Rappresentante della Baltasar Holdings LLC, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holding LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); B) dal Sig. Olivier Marc Centner, Legale Rappresentate della Two Shores Capital Corp, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Two Shores Capital Corp, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); nonché in qualità di Legale Rappresentate della Dogecoin Ventures Inc., acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Dogecoin Ventures Inc., con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);

Gideon Bradley DAVIS, in qualità di Legale Rappresentate della Baltasar Holdings LLC, acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holdings LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Olivier Marc CENTNER,
  - Sig. Marco MARGIOTTA,
  - Sig. Gideon Bradley DAVIS,
  - Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Olivier Marc Centner;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Olivier Marc CENTNER,
  - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MARGIOTTA,
  - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gideon Bradley DAVIS,
  - € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 490/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Jonathan David RIVERA MORENO avente ad oggetto la seguente condotta:

Jonathan David RIVERA MORENO, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Faraone ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 31.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Faraone, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Jonathan David RIVERA MORENO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Jonathan David RIVERA MORENO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 491/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 584 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maximiliano Javier FALIERES, Stefano VALVANO, Vincenzo FERRERI e della società U.S.D. PIANEZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maximiliano Javier FALIERES, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, da giugno ad ottobre 2025, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoposto i calciatori della squadra Under 14 della società U.S.D. Pianezza a lui affidata ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

Stefano VALVANO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente della società U.S.D. Pianezza, da giugno ad ottobre 2025, omesso di informare il presidente della società di appartenenza, così di fatto consentendo il compimento della condotta di seguito indicata della quale era venuto a conoscenza, che l'allenatore Sig. Maximiliano Falieres, nel periodo suindicato, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoponesse i calciatori della squadra Under 14 della medesima società, a lui affidata, ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

Vincenzo FERRERI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente della società U.S.D. Pianezza, da giugno ad ottobre 2025, omesso di informare il presidente della società di appartenenza, così di fatto consentendo il compimento della condotta di seguito indicata della quale era venuto a conoscenza, che l'allenatore sig. Maximiliano Falieres, nel periodo suindicato, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoponesse i calciatori della squadra Under 14 della medesima società, a lui affidata, ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

U.S.D. PIANEZZA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Maximiliano Javier Falieres, Stefano Valvano e Vincenzo Ferreri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Maximiliano Javier FALIERES,
  - Sig. Stefano VALVANO,
  - Sig. Vincenzo FERRERI,
  - Società U.S.D. PIANEZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dello Russo;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Maximiliano Javier FALIERES,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano VALVANO,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRERI,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. PIANEZZA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 492/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 552 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo COZZELLA, e della società U.S. BITONTO CALCIO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo COZZELLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l. – A.S. Bisceglie 1913 del 9.11.2025 valevole per il campionato di Eccellenza, inviato tramite il social network Instagram all'arbitro ed a uno degli assistenti che hanno diretto l'incontro messaggi offensivi;

U.S. BITONTO CALCIO SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Cozzella;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Vincenzo COZZELLA,
  - Società U.S. BITONTO CALCIO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello ORLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo COZZELLA,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. BITONTO CALCIO SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 435**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 508/AA e n. 509/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 508/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto DE INGENIIS, e della società ASD VILLAMAGNA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto DE INGENIIS, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Villamagna Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, a seguito della gara Castel di Sangro - Villamagna Calcio, disputata il 27.11.2025 e valevole per il Campionato Juniores Provinciali Girone A del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., inviato un messaggio vocale privato dal proprio profilo Instagram a quello dell'arbitro della predetta gara, dal contenuto inopportuno;

ASD VILLAMAGNA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto De Ingeniis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Roberto DE INGENIIS,
  - Società ASD VILLAMAGNA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nazario D' Onofrio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto DE INGENIIS,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VILLAMAGNA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 509/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PINCIROLI, Francesco CELIENTO, Franco SMERIERI, Ludovic DELECHAT, Li YING e della società FC PRO VERCELLI 1892, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo PINCIROLI, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., dal 30/08/2022 al 15/05/2025, in violazione:

- degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025), ex comma 7 dell'art. 20bis delle N.O.I.F., la documentazione richiesta dall'art. 20bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l.;

- degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, (scadente in data 6/01/2024) ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la copia dell'atto di cessione che la documentazione richiesta dai commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione di quote della società sportiva perfezionatasi il 22 dicembre 2023 con la quale la Go Reset Sport S.r.l. è passata dal 25% al 49% del capitale della società sportiva;;

Francesco CELIENTO, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., dal 30/08/2022 al 15/05/2025, in violazione:

- degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l.;

- degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 6/01/2024), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la copia dell'atto di cessione che la documentazione richiesta dai commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione di quote della società sportiva perfezionatasi il 22 dicembre 2023 con la quale la Go Reset Sport S.r.l. è passata dal 25% al 49% del capitale della società sportiva;

Franco SMERIERI, n.q. di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., dal 01/03/2024 al 06/04/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l.;

Ludovic DELECHAT, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., dal 15/05/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., dal Sig. Li Ying, Founder Member e controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group (HK) Limited, a sua volta controllante il 100% della Bridge Football Group B.V.(NL), in relazione all'ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% del capitale della società sportiva da parte della Bridge Football Group B.V. (NL), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1) ed in particolare: A) in relazione ai requisiti di onorabilità, pur reiteratamente sollecitata la documentazione conforme a quanto richiesto dal 5° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stata trasmessa solamente copia del passaporto del Sig. Li Ying, rilasciato dalla Repubblica Popolare Cinese in data 13 luglio 2016, e, pertanto, la documentazione prodotta è carente e quindi non idonea; B) in relazione ai requisiti di solidità finanziaria della Bridge Football Group (HK) Limited e del final owner Li Ying, la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l'invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

n.q. di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Bridge Football Group B.V.(NL) entrata, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della società sportiva da parte della Bridge Football Group B.V.(NL): A) la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, in quanto prodotta solo all'esito dell'attivazione da parte della Commissione, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., della procedura di soccorso istruttorio con pec del 9 luglio 2025 e del 1° agosto 2025; B) la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, comma 6° lett. A1), delle N.O.I.F., in quanto la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l'invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

Li YING, n.q. di Final Owner e Founder Member della Bridge Football Group (HK) Limited controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group B.V.(NL) entrata, in data 15 maggio

2025, nel 100% capitale della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della società sportiva da parte della Bridge Football Group B.V.(NL), dal Sig. Li Ying, Founder Member e controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group (HK) Limited, a sua volta controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group B.V.(NL), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1) ed in particolare: A) in relazione ai requisiti di onorabilità, pur reiteratamente sollecitata la documentazione conforme a quanto richiesto dal 5° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stata trasmessa solamente copia del passaporto del Sig. Li Ying, rilasciato dalla Repubblica Popolare Cinese in data 13 luglio 2016, e, pertanto, la documentazione prodotta è carente e quindi non idonea; B) in relazione ai requisiti di solidità finanziaria della Bridge Football Group (HK) Limited e del final owner Li Ying, la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l'invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

FC PRO VERCELLI 1892, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Paolo PINCIROLI,
  - Sig. Francesco CELIENTO,
  - Sig. Franco SMERIERI,
  - Sig. Ludovic DELECHAT,
  - Sig. Li YING,
  - Società FC PRO VERCELLI 1892, rappresentata dal legale rappresentante Sig. (Ludovic Delechat;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI,
  - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco CELIENTO,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco SMERIERI,
  - 3 (tre) mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell'interessato, in € 9.000 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Ludovic DELECHAT,
  - 3 (tre) mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell'interessato, in € 9.000 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Li YING,
  - € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società FC PRO VERCELLI 1892;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL L'11 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N° 438**  
**CAMPIONATO UNDER 18 DILETTANTI 2025/2026**  
**FASE NAZIONALE**

Si riporta di seguito l'elenco delle Società che, dopo lo svolgimento delle fasi regionali, hanno acquisito il diritto di partecipazione alla fase nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti, relativa alla stagione sportiva 2025/2026:

CAMPANIA:	SARNESE 1926 <i>di Acerno (SA)</i>
EMILIA R.:	STELLA S.G. <i>di Rimini (RN)</i>
FRIULI V.G.:	NUOVO PORDENONE 2024 <i>di Pordenone (PN)</i>
LAZIO:	FONTE MERAUVIGLIOSA <i>di Roma (RM)</i>
LOMBARDIA:	JUVENES PRADALUNGHESE <i>di Pradalunga (BG)</i>
PIEMONTE V.A.:	LUCENTO <i>di Torino (TO)</i>
SARDEGNA:	NUORESE CALCIO <i>di Nuoro (NU)</i>
TOSCANA:	LA QUERCE 2009 <i>di Prato (PO)</i>

In linea con le disposizioni del Regolamento della Manifestazione, e nel rispetto dell'art. 3 del suddetto Regolamento, pubblicato dalla LND con C.U. N. 115 del 15 settembre 2025, le 8 squadre ammesse al termine delle singole fasi regionali sono suddivise in 2 Gruppi da 4 squadre ciascuno:

Le relative composizioni, come dal richiamato C.U. N. 115, vengono stabilite nel modo seguente:

Gruppo 1: LUCENTO – NUOVO PORDENONE 2024 – STELLA S.G. – JUVENES PRADALUNGHESE (quadrangolare)

Gruppo 2: FONTE MERAUVIGLIOSA – LA QUERCE 2009 – NUORESE CALCIO – SARNESE 1926 (quadrangolare)

Il calendario della manifestazione viene definito come segue:

17 maggio 2026	1 <sup>a</sup> gara quadrangolare Gruppo 1 - 1 <sup>o</sup> gara quadrangolare Gruppo 2
24 maggio 2026	2 <sup>a</sup> gara quadrangolare Gruppo 1 - 2 <sup>o</sup> gara quadrangolare Gruppo 2
31 maggio 2026	3 <sup>a</sup> gara quadrangolare Gruppo 1 - 3 <sup>o</sup> gara quadrangolare Gruppo 2
13 giugno 2026	finale Stadio Comunale "Città dell'Aria" – Guidonia (RM)

Ciò premesso, si riporta di seguito il programma gare dei due Gruppi, ricordando che l'ordine di svolgimento è stato stabilito da apposito sorteggio:

**domenica 17 maggio 2026 ore 15.00 (prima giornata)**

Gruppo 1:

STELLA S.G. – NUOVO PORDENONE 2024 | Antistadio "V. Mazzola", Santarcangelo di Romagna (RN) – sintetico – **ACCORDO TRA LE SOCIETA'**

**domenica 17 maggio 2026 ore 16.00 (prima giornata)**

Gruppo 1:

LUCENTO – JUVENES PRADALUNGHESE | Campo "Riconda", Torino (TO) – Sintetico

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### Gruppo 2:

SARNESE 1926 – LA QUERCE 2009 | Campo “Felice Squitieri”, Sarno (SA) – Sintetico

NUORESE CALCIO – FONTE MERAUVIGLIOSA | Campo comunale “Franco Frogheri”, Nuoro (NU)

#### **domenica 24 maggio 2026 ore 16.00 (seconda giornata)**

##### Gruppo 1:

JUVENES PRADALUNGHESE – STELLA S.G. | Campo comunale, Casnigo (BG) – sintetico

NUOVO PORDENONE 2024 – LUCENTO | Campo “Via Grizzo”, Cordenons (PN)

##### Gruppo 2:

FONTE MERAUVIGLIOSA – SARNESE 1926 | Campo “Fonte Park”, Roma (RM) – sintetico

LA QUERCE 2009 – NUORESE CALCIO | Campo Comunale “R. Becheroni”, loc. La Querce, Prato (PO)

#### **domenica 31 maggio 2026 ore 16.00 (terza giornata)**

##### Gruppo 1:

LUCENTO – STELLA S.G. | Campo “Riconda”, Torino (TO) – Sintetico

NUOVO PORDENONE 2024 – JUVENES PRADALUNGHESE | Campo “Via Grizzo”, Cordenons (PN)

##### Gruppo 2:

SARNESE 1926 – NUORESE CALCIO | Campo “Felice Squitieri”, Sarno (SA) – Sintetico

LA QUERCE 2009 – FONTE MERAUVIGLIOSA | Campo Comunale “R. Becheroni”, loc. La Querce, Prato (PO)

Le gare hanno durata di 90 minuti, suddivisi in due tempi da 45 minuti ciascuno.

La gara unica di finale, tra le squadre vincenti i Gruppi 1 e 2, valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di Campione Under 18 Dilettanti 2025/2026, sarà disputata nella giornata di sabato 13 giugno 2026 presso lo Stadio Comunale “Città dell’Aria” di Guidonia (RM).

In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari della gara unica di finale, per determinare la squadra vincente si darà luogo direttamente alla esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

## **COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’**

### 1) LIMITI DI ETA’

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## 2) SOSTITUZIONI CALCIATORI

**Nel corso di tutte le gare del Torneo e' consentita, in qualsiasi momento, la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (art. 74 delle N.O.I.F.)**

## 3) ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni relative all'assistenza medica sono contenute nel Comunicato Ufficiale n.7, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° luglio 2025.

## 4) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione, inflitte dagli Organi Disciplinari Nazionali in relazione alle gare della fase nazionale, non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente a quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21, del C.G.S.

## 5) DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina sportiva della fase finale del Campionato Under 18 Dilettanti si rimanda alle disposizioni contenute nel C.U. N. 107/A della F.I.G.C., pubblicato il 5 dicembre 2025.

## 6) NORME DI SVOLGIMENTO - GRADUATORIE

Per determinare la squadra vincente nell'ipotesi in cui due squadre concludessero il girone a parità di punteggio, ai fini della classifica si terrà conto dei punti conseguiti nello scontro diretto. Nel caso in cui lo scontro diretto sia terminato con un pareggio, ai fini della classifica si terrà conto nell'ordine:

- a) della migliore differenza reti nelle gare dell'intero girone;
- b) del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- c) del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone.

Persistendo ulteriore parità la squadra vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero il girone a parità di punteggio, per determinare la classifica verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) della migliore differenza reti negli incontri diretti;
- c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;

### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- d) del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- e) della migliore differenza reti nelle gare dell'intero girone;
- f) del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- g) del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone.

Persistendo ulteriore parità la squadra vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

#### 7) ARBITRI

Le terne arbitrali, coadiuvate dal "Quarto Uomo", saranno designate direttamente dall'A.I.A., con criteri di prossimità geografica.

#### 8) VARIE

Per quanto non previsto dal regolamento della fase nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti 2025/2026, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

+++++

Si rende noto, alle Società interessate, che ogni comunicazione di Segreteria deve pervenire contestualmente alle seguenti email: [segreteria@lnd.it](mailto:segreteria@lnd.it) e [s.corpetti@lnd.it](mailto:s.corpetti@lnd.it) .

Per i ricorsi al Giudice Sportivo della L.N.D., invece, si indica il seguente contatto:

**pec:** [giudicesportivo@pec.it](mailto:giudicesportivo@pec.it)

La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali inerenti lo svolgimento della fase finale del Campionato Under 18 Dilettanti 2025/2026 avverrà sul sito web della L.N.D. all'indirizzo [www.lnd.it](http://www.lnd.it) .

### **PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Roma, 4 maggio 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 40**

**Oggetto: D. L. n. 62 del 30 aprile 2026 – Disposizioni urgenti in materia di giusto salario, incentivo all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. D. L. n. 63 del 30 aprile 2026 – Disposizioni in materia di accise sui carburanti -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 13-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 13 – 2026

**Oggetto: D. L. n. 62 del 30 aprile 2026 – Disposizioni urgenti in materia di giusto salario, incentivo all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale.**

**D. L. n. 63 del 30 aprile 2026 – Disposizioni in materia di accise sui carburanti -**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, sono stati pubblicati i Decreti Legge in oggetto, le cui disposizioni sono entrate in vigore il successivo 1° maggio.

Il D. L. n. 62 prevede che ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i seguenti soggetti, è riconosciuto per un periodo massimo di **24 mesi**, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **650,00 euro** su base mensile per ciascun lavoratore/lavoratrice, mentre resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: a) **Bonus Donne 2026** - Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno **24 mesi** ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno **12 mesi** e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g), della definizione di lavoro svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/20014 della Commissione del 17 giugno 2014; il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a **800,00 euro** su base mensile, se la lavoratrice è residente nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è prevista una riduzione del calcolo.

b) **Bonus Giovani 2026** – personale **non** dirigenziale con età **non** superiore a 35 anni di età e che è privo di impiego da almeno 24 mesi ovvero appartenente ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g), della definizione di lavoro svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/20014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per detti soggetti l'esonero dai versamenti dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, si applica nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile. Il limite massimo è di 650,00 euro su base mensile per i datori di lavoro che assumono lavoratori nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed ai rapporti di apprendistato e non si applica ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti hanno proceduto a licenziamenti individuali o collettivi.

#### **Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro**

Ai datori di lavoro che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, è concesso per **24 mesi** l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un importo pari a 500,00 euro su base mensile.

Sono previste agevolazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro.

#### **Salario giusto e incentivi**

La contrattazione collettiva (organizzazioni sindacali) costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Sono previsti un costante monitoraggio e una raccolta dei dati in materia retributiva, al fine garantire la trasparenza e l'informazione, mediante il CNEL, gli Enti pubblici statistici e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono poi emanate disposizioni atte a prevenire e a contrastare il caporalato digitale

Con il Decreto Legge n. 63 del 30 aprile 2026, in conseguenza del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote, tra l'altro, sulla benzina e sul gasolio, sono rideterminate, dal 2 maggio al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) Benzina – euro 622,50 per 1000 litri;
- b) Gasolio – euro 472,90 per 1000 litri.

E' stato, però, annunciato che con un prossimo Decreto la misura sarà prorogata al 22 maggio 2026.



Roma, 12 maggio 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 41**

**Oggetto: Recenti pronunce della Corte di Cassazione inerenti alcune problematiche giuridiche e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche-**

- 1 – Agevolazioni solo all'ente sportivo dilettantistico che svolge effettivamente attività sportiva – Non è sufficiente l'iscrizione al RNASD –**
- 2 – Responsabilità del rappresentante legale dell'associazione sportiva non riconosciuta –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2026

**Oggetto: Recenti pronunce della Corte di Cassazione inerenti alcune problematiche giuridiche e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche-**

**1 – Agevolazioni solo all’ente sportivo dilettantistico che svolge effettivamente attività sportiva – Non è sufficiente l’iscrizione al RNASD –**

**2 – Responsabilità del rappresentante legale dell’associazione sportiva non riconosciuta –**

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito ad alcune tematiche delle associazioni sportive dilettantistiche, con ordinanze che di seguito si riportano.

A) -- Con l’ordinanza n. **4459 del 27 febbraio 2026**, la Corte di Cassazione – Sez V-Civile – ha confermato l’orientamento della medesima Corte dichiarando che l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD – non basta per l’accesso alle agevolazioni, dal momento che la relativa normativa di favore tende a tutelare soltanto i soggetti che effettivamente svolgono attività sportiva dilettantistica.

**Fatto:** L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, in regime ex Legge n. 398/1991, recuperando le imposte IVA, IRES e IRAP, relativamente al periodo d’imposta 2011, contestando la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali.

La CPT, adita dalla ASD, accogliendo il ricorso dell’associazione, annullava l’avviso di accertamento, ritenendo sufficiente, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’iscrizione al Registro CONI.

La CTR, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione della CTP, rigettando il ricorso dell’Agenzia Entrate, la quale, a sua volta ha proceduto a proporre ricorso per Cassazione della precedente pronuncia, contestando la mancata verifica degli adempimenti formali previsti dalla Legge e l’omesso esame dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La Corte, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si è, invece, pronunciata affermando che *“ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dei redditi) non basta il possesso del requisito formale. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente ripudiato il criterio formalistico pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; le esenzioni di imposta a favore delle associazioni non lucrative - e specificamente delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione (o quantomeno non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di una attività senza fine di lucro, sicchè secondo consolidata giurisprudenza, l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata il cui onere probatorio grava sul contribuente.*

*Inoltre, la valutazione del rispetto del requisito oggettivo dato dall’esercizio in concreto di una attività suscettibile di produrre proventi in misura non superiore a 250 mila euro, postula la necessaria considerazione – invero sorvolata – della effettività e/o fittizietà delle operazioni fatturate dettagliatamente elencate dall’Agenzia nella censura in esame”.*

B) – Non è sufficiente la formale iscrizione nel Registro CONI – ora Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD –. Per fruire delle agevolazioni necessita che l’attività svolta sia effettivamente quella sportiva a livello dilettantistico –

Con ordinanza n. **7217 del 25 marzo 2026**, la Corte ha chiarito che la qualificazione giuridica non comporta automaticamente l'accesso al regime agevolativo ma necessita che venga effettivamente esercitata l'attività sportiva dilettantistica.

**Fatto:** nel 2009, Ispettori di Vigilanza dell'ENPALS, in sede di controllo ebbero a redigere un verbale, in seguito al quale l'Agenzia delle Entrate emise un avviso di accertamento nei confronti di un ente sportivo dilettantistico con recupero a tassazione di ritenute non effettuate e non versate su compensi erogati ad alcuni collaboratori dell'ente ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

La CTP, adita dall'ente sportivo, respinse il reclamo ritenendo che l'attività svolta dall'ente stesso, riconducibile ad una palestra, consisteva, in effetti, in una attività commerciale e, pertanto, le ritenute sui compensi ai collaboratori andavano effettuate e versate.

Anche la CTR, alla quale l'ente si era appellata, respinse l'appello, confermando la natura commerciale dell'attività svolta dall'ente stesso, considerando del tutto irrilevante il fatto che il medesimo ente era iscritto al Registro CONI.

L'ente in argomento propose ricorso per Cassazione eccependo la violazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), e del successivo art. 69, del TUIR, e invocando l'applicazione delle nuove disposizioni legislative riguardanti il lavoro sportivo introdotte dal D. Lgs. n. 36, del 21 febbraio 2026, e successive modificazioni.

Con l'ordinanza n. 7217/2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza confermando l'orientamento consolidato della stessa Corte che, per fruire delle agevolazioni riservate agli enti sportivi dilettantistici, i compensi devono essere erogati nell'ambito dell'attività sportiva e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI.

Per quanto riguarda il richiamo alla disciplina fiscale sul lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021, la Corte ne ha esclusa l'applicabilità dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 36, comma 8-quater, dello stesso Decreto Legislativo presuppone anch'essa lo svolgimento da parte dell'ente di un'attività sportiva dilettantistica e non commerciale come accertato in giudizio.

In conclusione, come da consolidata giurisprudenza, la Corte di Cassazione non tiene in particolare conto il criterio formalistico – sebbene indispensabile –, dal momento che se l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo intende beneficiare delle agevolazioni previste per il settore sportivo dilettantistico, deve effettivamente svolgere attività sportiva dilettantistica dimostrando la sussistenza concreta dei presupposti.

2 – In una associazione non riconosciuta, il Presidente – legale rappresentante – è sempre responsabile per le obbligazioni tributarie dell'associazione anche se nel frattempo è estinta.

A - Associazione sportiva estinta – validità della notifica di intimazione di pagamento al rappresentate legale –

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. **1883 del 28 gennaio 2026** ha confermato la validità dell'atto impositivo notificato al rappresentante legale di una associazione non riconosciuta di una intimazione di pagamento intestata all'associazione estinta in data precedente alla notifica.

**Fatto:** l'Agenzia delle Entrate ha notificato al rappresentante legale di una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, estinta nel 2008, un avviso di accertamento con il quale rettificava i dati della dichiarazione relativa al 2007, avendo rilevato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In assenza di impugnazione dell'atto di accertamento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedeva ad emettere nei confronti dell'associazione estinta un'intimazione di pagamento delle somme di cui all'atto di accertamento e l'atto stesso veniva notificato al rappresentante legale della associazione medesima.

La CTP, adita dal rappresentante legale in argomento, accolse il ricorso affermando l'invalidità dell'intimazione di pagamento in quanto intestata all'associazione estinta e successivamente, a seguito di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, la CTR confermò la precedente pronuncia della CTP.

La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso per Cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la posizione già assunta in passato (Cassazione n. 25451/2021), ha affermato, con l'ordinanza

in argomento, che “ è valido l’avviso di accertamento intestato ad una associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che si sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicchè l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante diretto e solidale ex art. 38 C.C., quale ‘successore’ dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del DPR. n. 600 del 1973.

B – Sussiste sempre la responsabilità del Presidente dell’associazione relativamente all’attività svolta dalla associazione stessa.

Con l’ordinanza n. **3831 del 20 febbraio 2026**, la Corte di Cassazione ha rilevato comunque l’individuazione della responsabilità del Presidente di una associazione sportiva dilettantistica né questi può addurre a sua scusante di non aver avuto mai ingerenza nella gestione contabile e nell’adempimento degli obblighi fiscali.

**Fatto:** l’Agenzia delle Entrate ha elevato nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta un accertamento per l’IVA - anno 2009 - notificandolo anche al Presidente dell’associazione che risultava in carica al momento dell’accadimento dei fatti in quanto coobbligato in solido.

Sia la CTP che la CTR hanno emesso sentenze favorevoli al Presidente, ritenendo non sussistente la responsabilità del Presidente medesimo, anche per le sanzioni conseguenti alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali di sua competenza.

La Corte di Cassazione, adita dall’Agenzia delle Entrate, ha, invece, precisato che *“la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di una associazione non riconosciuta, deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica ma all’effettuazione della relativa attività, sebbene in materia tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritte dichiarazioni non può essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione, attesi gli obblighi ricollegati in proposito proprio dalla veste formale assunta (in tal senso Cassazione n. 22861/2118, e Cassazione n. 17611/2925, in motivazione) e pacificamente rivestita dal contribuente nell’anno di imposta oggetto di accertamento”*.

In conclusione, nel caso di associazioni non riconosciute, sussiste sempre, per quanto riguarda soprattutto le obbligazioni tributarie, la responsabilità del rappresentante legale, anche in caso di estinzione dell’associazione. A tale proposito si richiama il disposto normativo introdotto dai Decreti Legislativi n. 38 e 39 del 28 febbraio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, che ha facilitato, semplificandone la procedura, l’ottenimento, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, della personalità giuridica, mediante l’iscrizione al RNASD, cosa che garantisce l’autonomia patrimoniale dell’associazione scindendo la responsabilità dell’ASD da quella dei suoi soci e dei rappresentanti legali.



**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**  
00187 ROMA - VIA CAMPANIA 47  
Stagione Sportiva 2025 - 2026

**COMUNICATO UFFICIALE N° 101 del 09/05/2026**

**UNDER 12 FEMMINILE 2025/2026**  
*TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO*

**FASI INTERREGIONALI**

**PRIMA FASE INTERREGIONALE**

- **La società vincente del Gruppo 12 della 1° fase ha avuto accesso direttamente alla 2° Fase Interregionale**
- La 1° Fase Interregionale sarà prevista nei weekend del 16-17 e 23-24/05/2026, con suddivisione dei gruppi come indicato di seguito
- Le società che si classificheranno ai primi 2 posti in graduatoria dei gruppi A,B,C,D,E,F e G accederanno alla 2° Fase Interregionale
- La società che si classificherà al primo posto della graduatoria del gruppo H accede alla 2° Fase Interregionale

**Gruppo A Regione Pilota Piemonte**

3 squadre qualificate del gruppo 1

AC MILAN SPA (Lombardia)

Sabato 16 Maggio ore 14:00 presso Società ASD Mappanese, Via Galvani 48, Mappano (TO)

**Gruppo B Regione Pilota Lombardia**

ATALANTA B.C.

COMO 1907

F.C. INTERNAZIONALE MILANO

PARMA CALCIO 1913 (Emilia Romagna)

Domenica 17 maggio 2026 ore 14.30 presso Mc Donald's Stadium, Centro sportivo comunale, Via Giuseppe Garibaldi, Montanaso Lombardo (LO)

**Gruppo C Regione Pilota Veneto**

ASV MILLAND (CPA Bolzano)

WOMEN CALCIO PADOVA S.S.D.

TREVISO WOMEN SSD

A.S.D. ALTO LIVENZA ACADEMY (Friuli Venezia Giulia)

Domenica 17 maggio ore 15.00 presso Centro sportivo comunale, via San Pietro 72, Montecchia di Crosara (VR)

**Gruppo D Regione Pilota Marche**

U.S. SASSUOLO CALCIO (Emilia Romagna)

CESENA FC (Emilia Romagna)

APD ANCONA WOMEN RESPECT 2001

TERNANA WOMEN (Umbria)

Domenica 17 maggio ore 15.00 presso lo Stadio Dorico, via Damiano Chiesa, Ancona

# UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026

## TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO UNDER 12 FEMMINILE

### Gruppo E Regione Pilota Toscana

PISA SPORTING CLUB  
ACF FIORENTINA  
GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB (Liguria)  
U.C. SAMPDORIA (Liguria)

Domenica 17 maggio ore 15.15 presso Impianti Sportivi Giovanni Bui, Via M. Dinucci, 1, San Giuliano Terme (PI)

### Gruppo F Regione Pilota Lazio

A.S. ROMA  
SSD ROMA CALCIO FEMMINILE  
ASD VILLARICCA CALCIO (Campania)  
ASD FATER ANGELINI (Abruzzo)

Domenica 17 maggio ore 14.30 presso il Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", Largo Giulio Onesti, 1, Roma (RM)

### Gruppo G Regione Pilota Puglia

ASD VIRTUS VOLLA (Campania)  
NAPOLI WOMEN (Campania)  
SSD WOMEN LECCE  
S.S.C. BARI

Sabato 16 maggio ore 15.00 presso il Campo Comunale di Bitetto "A. Antonucci", S.P. 90, Bitetto (BA)

### Gruppo H Regione Pilota Sicilia

2 squadre qualificate del gruppo 16  
SEGATO SSD

Sede, data e orario di gara da definire

## SECONDA FASE INTERREGIONALE

Le 16 società (15 dalla prima fase interregionale e la società ammessa di diritto) che parteciperanno alla seconda fase Interregionale saranno suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno.

- Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alla 2° Fase Interregionale dovranno essere comunicate al Settore Giovanile e Scolastico entro il 18/05/2026
- Le gare della 2ª Fase Interregionale saranno previste nel weekend del 30-31/05/2026, con suddivisione dei gruppi come indicato di seguito
- Le società che si classificheranno al primo posto della graduatoria di ciascun gruppo accederanno alla Fase Finale Nazionale
- La Fase Finale Nazionale è prevista il 13 e 14 giugno 2026 nel contesto del XV Grassroots Festival 2026.

**UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026**  
**TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO**  
**UNDER 12 FEMMINILE**

**Gruppo 1 Comitato Pilota Piemonte-Valle d'Aosta**

- 2 squadre qualificate del gruppo A
- 2 squadre qualificate del gruppo E

**Gruppo 2 Comitato Pilota Veneto**

- 2 squadre qualificate del gruppo C
- 2 squadre qualificate dal gruppo B

**Gruppo 3 Comitato Pilota Lazio**

- 1 squadra qualificata del gruppo F
  - 2 squadre qualificate del gruppo D
- CAGLIARI CALCIO

**Gruppo 4 Comitato Pilota Campania**

- 1 squadra qualificata del gruppo H
- 2 squadre qualificate del gruppo G
- 1 squadra qualificata del gruppo F

**Per esigenze organizzative, le date dei quadrangolari della seconda fase interregionale indicate nel presente regolamento potranno subire variazioni. Eventuali modifiche saranno comunicate tramite apposito Comunicato Ufficiale.**

**FASE FINALE NAZIONALE**

Le prime classificate di ciascun gruppo della 2<sup>a</sup> Fase Interregionale accederanno alla fase finale Nazionale in programma il 13 e 14 Giugno 2026 in occasione del XV Grassroots Festival.

Modalità di svolgimento e Regolamento della Fase Finale Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

# UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026

## TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

### UNDER 12 FEMMINILE

#### REGOLAMENTO GENERALE FASI INTERREGIONALI

##### Identificazione delle calciatrici

I Dirigenti Arbitri, (che devono essere muniti di fischietto proprio), dovranno controllare, prima dell'inizio, che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'art. 71 delle N.O.I.F. ("Identificazione dei calciatori").

Nel rispetto di quanto previsto dalle N.O.I.F. della FIGC, in particolare in materia di identificazione delle calciatrici (art. 71) e di adempimenti preliminari alla gara (art. 61), ciascuna Società partecipante è tenuta a presentare:

a) un elenco generale del raggruppamento, contenente l'indicazione di tutte le calciatrici che prenderanno parte al raggruppamento medesimo (in numero libero, a scelta della Società). Le calciatrici inserite nel predetto elenco generale dovranno essere indicate in almeno un elenco di gara (distinta di gara) relativo a una delle gare previste nel raggruppamento.

b) un elenco di gara per ciascuna gara (distinta di gara), da consegnare prima dell'inizio della gara, nel quale potranno essere indicate sino a un massimo di n. 16 calciatrici, esclusivamente tra quelle inseriti nell'elenco generale di cui alla precedente lett. a).

##### Giustizia sportiva

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo competente sul territorio.

I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara.

Secondo quanto previsto dal regolamento della competizione le ammonizioni che non comportino squalifica vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Torneo e quindi prima delle Fasi Interregionali e prima della Fase Finale Nazionale.

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione delle calciatrici" del presente regolamento, determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

##### Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti.

In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte delle giocatrici dovranno essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, entro le 24 ore successive alla disputa della gara per la necessaria visione del giudice sportivo

##### Saluti

Sia all'inizio che al termine di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro schierandosi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente/arbitro.

#### REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

##### Art. 1 - Il campo di gioco

Nelle modalità **8vs8** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	60 mt.	misure massime	70mt.
Larghezza:	misure minime	40 mt.	misure massime	50 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:



# UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026

## TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

### UNDER 12 FEMMINILE

#### OPZIONE “A”

Questa opzione prevede la disponibilità di n.2 campi di calcio, su ognuno dei quali verranno predisposti un campo 8vs8 ed un campo 6vs6.

Le 4 squadre hanno la possibilità di giocare tutte le gare in contemporanea.

Con la modalità di svolgimento con due campi da gioco a disposizione le gare avranno la seguente durata:

Le gare 8 vs 8 si svolgeranno in 2 tempi da 15’.

Le gare 6 vs 6, in contemporanea a quelle 8vs8, si svolgeranno in 2 tempi da 15’.

Con questa opzione le giocatrici iscritte nella lista di gara verranno divise in 2 gruppi.

Nel primo tempo, un gruppo giocherà la gara 8vs8 e un gruppo giocherà la gara 6vs6, in contemporanea.

Nel secondo tempo i gruppi invertiranno i compiti: chi ha giocato l’8vs8 andrà a giocare il 6vs6, chi ha giocato il 6vs6 andrà a giocare l’8vs8.

#### OPZIONE “B”

Questa opzione prevede la disponibilità di un solo campo di calcio di misure regolamentari massime (almeno mt. 100x60), in cui verrà predisposto un campo 8vs8 in una metà del campo, e 2 campi 6vs6 paralleli, affiancati, nell’altra metà campo.

Le 4 squadre hanno la possibilità di giocare le gare in contemporanea.

Con la modalità di svolgimento con un solo campo da gioco a disposizione le gare avranno la seguente durata:

Le gare 8 vs 8 si svolgeranno in 2 tempi da 15 minuti ciascuno.

Le gare 6 vs 6, con doppio confronto in contemporanea, si svolgeranno in unico tempo da 15 minuti.

Con questa opzione 2 squadre (es. AvsB) si confrontano nell’8vs8 e, contemporaneamente, 2 squadre (es. CvsD) si confrontano in 2 gare 6vs6. Al termine si invertono i compiti.

Nella gara 8vs8 le calciatrici iscritte in lista si alterneranno nel giocare i due tempi di gioco.

Nelle gare 6vs6, le calciatrici iscritte in lista saranno divise in 2 gruppi, ciascuno dei quali giocherà le gare 6vs6, che si disputeranno contemporaneamente.

#### **Art. 4 - Sostituzione delle giocatrici**

Tenendo conto del principio di partecipazione delle giovani calciatrici alle gare e della modalità delle multi-partite utilizzata per l’occasione, di seguito si indicano i riferimenti regolamentari utilizzati per regolare la partecipazione delle giovani calciatrici e le eventuali sostituzioni.

#### OPZIONE “A”

Durante ciascun tempo di gioco ogni squadra disputerà una gara 8vs8 ed una gara 6vs6 in contemporanea, alternando i gruppi nei 2 tempi di gioco previsti.

Pertanto, nelle gare 8vs8 non sono previste sostituzioni, se non per validi motivi di salute.

Nelle gare 6vs6, in cui 6 giocatrici scendono in campo e le altre (massimo 2) restano a disposizione, tutte le giocatrici a disposizione dovranno essere schierate in campo a metà tempo (dopo 7’ 30’’).

Al termine del primo tempo, i due gruppi invertiranno il campo di gioco (chi ha giocato l’8vs8 va a giocare il 6vs6, e viceversa).

# UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026

## TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO UNDER 12 FEMMINILE

Anche nel secondo tempo le sostituzioni vengono regolamentate come descritto per quanto riguarda il primo tempo.

Eventuali, necessarie, sostituzioni dovranno essere effettuate a gioco fermo.

### OPZIONE “B”

Nelle gare 8vs8 tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo di gioco per intero; pertanto, al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite, tranne che per validi motivi di salute.

Nelle gare 6vs6 tutte le calciatrici, suddivise in due gruppi, dovranno giocare almeno 7' e 30''. Al termine dei primi 7' e 30'' tutte giocatrici in distinta a disposizione dovranno obbligatoriamente prendere parte alla gara e le nuove entrate non potranno più essere sostituite, tranne che per validi motivi di salute.

Eventuali, necessarie, sostituzioni dovranno essere effettuate a gioco fermo.

### Art. 5 - Punteggi e classifiche

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**

#### A. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA 8 VS 8”

Il risultato della “GARA 8 VS 8” nasce dalla somma dei risultati dei 2 tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e due i tempi della gara: risultato finale	2-2
Un tempo in pareggio e un tempo vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e due i tempi:	2-0

#### B. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA 6 VS 6”

Il risultato delle “GARA 6 VS 6” nasce dalla somma dei risultati delle 2 gare in contemporanea o dei due tempi di gioco. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>	<u>Esito Gara (Punti in Graduatoria)</u>
Pareggio in tutte e due le gare svolte in contemporanea o nei tempi della gara:	2-2	1-1

**UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026**  
**TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO**  
**UNDER 12 FEMMINILE**

Una gara/tempo in pareggio e una gara/tempo vinta da una delle due squadre:	2-1	1-0
Vittoria della stessa squadra in tutte e due le gare o tempi:	2-0	1-0
Una vittoria a testa nei due tempi/gare di gioco	1-1	1-1

**C. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”**

Il risultato complessivo dell’“**INCONTRO**” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco 8vs8 e dall’esito delle gare/tempi in contemporanea 6vs6 (vedi colonna “Esito Gara (Punti in Graduatoria)” art.5 lett. B), determinando il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

**D. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”**

Per il punteggio “**BONUS**” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra con almeno <b>16 giocatrici in distinta gara</b>	2 per ciascuna gara
Squadra con almeno <b>14 giocatrici in distinta gara</b>	1 per ciascuna gara

\*Nel caso in cui non vengano utilizzati tutte le giocatrici iscritte nella lista dell’evento (vedi “identificazione delle calciatrici”, lett. a), i punti Bonus non verranno assegnati.

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti;
2. Esito degli incontri diretti delle gare 8vs8 (risultato dei 2 tempi di gioco);
3. Esito degli incontri diretti delle gare 6vs6;
4. Graduatoria complessiva considerando solo i risultati delle gare 8vs8;
5. Maggior numero di tempi vinti (8vs8 e 6vs6);
6. Maggior numero di tempi vinti nelle gare 8vs8;
7. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco del 8vs8 (tempi vinti e pareggiati nelle gare 8vs8);
8. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco (tempi vinti e pareggiati nelle gare 8vs8 e 6vs6);
9. Classifica disciplina;

UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026  
**TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  
UNDER 12 FEMMINILE**

10. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”;
11. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”;
12. Maggior numero di Green Card attribuite;
13. Sorteggio.

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei punti 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9 e 10 dei criteri sopra citati.

Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY e n. Green Card attribuite sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, si procederà come previsto al punto 13.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11/07/2025 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base.

Pubblicato in Roma il 09/05/2026

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci

Allegati:  
Modalità di sviluppo  
Regolamento Fair Play

**MODALITA' DI SVILUPPO**

## 1. Procedura e Sviluppo Gare con due campi a disposizione

Con due campi regolamentari (larghezza minima 60 metri) a disposizione su ognuno di essi verranno tracciati trasversalmente ad essi, da linea laterale a linea laterale, un campo 8vs8 ed un campo 6vs6.

Le prime due squadre che si affronteranno disputeranno una gara 8vs8 e, contemporaneamente, una gara 6vs6 in cui giocheranno 6 delle 8 giocatrici a disposizione.

Al termine del primo tempo le due squadre invertiranno i compiti, per cui chi ha giocato la gara 8vs8 sarà chiamata a giocare la gara 6vs6, e viceversa.

Eventuali sostituzioni sono concesse solo nel 6vs6, mentre nel 8vs8 non sono previste, salvo, ovviamente, eventuali casi di infortunio.

CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA		CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA
<b><u>1° Turno - Primo Tempo</u></b>								
1a	A1 - B1	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇔	1b	A2 - B2	6vs6	1° t. da 15'
2a	C1 - D1	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇔	2b	C2 - D2	6vs6	1° t. da 15'
<b><u>1° Turno - Secondo Tempo</u></b>								
1a	A2 - B2	8vs8	2° t. da 15'	In contemporanea ⇔	1b	A1 - B1	6vs6	2° t. da 15'
2a	C2 - D2	8vs8	2° t. da 15'	In contemporanea ⇔	2b	C1 - D1	6vs6	2° t. da 15'

**Lo sviluppo sarà il medesimo per i successivi incontri A-D e B-C e i successivi per A-C e B-D**

CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA		CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA
<b><u>2° Turno - Primo Tempo</u></b>								
1a	A1 - D1	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇔	1b	A2 - D2	6vs6	1° t. da 15'
2a	B1 - C1	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇔	2b	B2 - C2	6vs6	1° t. da 15'
<b><u>2° Turno - Secondo Tempo</u></b>								
1a	A2 - D2	8vs8	2° t. da 15'	In contemporanea ⇔	1b	A1 - D1	6vs6	2° t. da 15'
2a	B2 - C2	8vs8	2° t. da 15'	In contemporanea ⇔	2b	B1 - C1	6vs6	2° t. da 15'

CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA		CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA
<b><u>3° Turno - Primo Tempo</u></b>								
1a	A1 - C1	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇔	1b	A2 - C2	6vs6	1° t. da 15'
2a	B1 - D1	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇔	2b	B2 - D2	6vs6	1° t. da 15'

<b><u>3° Turno - Secondo Tempo</u></b>								
1a	A2 - C2	8vs8	2° t. da 15'	In contemporanea ⇨	1b	A1 - C1	6vs6	2° t. da 15'
2a	B2 - D2	8vs8	2° t. da 15'	In contemporanea ⇨	2b	B1 - D1	6vs6	2° t. da 15'

## **2. Procedura e Sviluppo Gare con un campo a disposizione**

In questo caso è possibile disporre di un campo di calcio di misure regolamentari (almeno mt.100x60), su cui verrà predisposto un campo 8vs8 in una metà del campo, e 2 campi 6vs6 paralleli, affiancati, nell'altra metà campo.

Su una metà campo due squadre che si affronteranno disputeranno una doppia gara 6vs6, su due campi paralleli, con un tempo unico da 15' e sospensione a metà periodo per permettere ingresso in campo dei 2 calciatrici rimasti a disposizione.

Sulla seconda metà campo le altre due squadre si sfideranno in una gara 8vs8.

Al termine delle gare 8vs8 e 6vs6 le squadre si invertiranno confrontandosi nell'altra gara.

**Di seguito lo schema riepilogativo del confronto e dei successivi accoppiamenti:**

CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA		CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA
<b><u>1° Turno - Fase 1</u></b>								
1a	A - B	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇨	1b	C1 - D1	6vs6	t.u. da 15'
1a	A - B	8vs8	2° t. da 15'		1c	C2 - D2	6vs6	t.u. da 15'
<b><u>1° Turno - Fase 2</u></b>								
1	C - D	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇨	2a	A1 - B1	6vs6	t.u. da 15'
1	C - D	8vs8	2° t. da 15'		2b	A2 - B2	6vs6	t.u. da 15'

**Lo sviluppo sarà il medesimo per i successivi incontri A-D e B-C e i successivi A-C e B-D**

CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA		CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA
<b><u>2° Turno - Fase 1</u></b>								
1	A - D	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇨	2a	B1 - C1	6vs6	t.u. da 15'
1	A - D	8vs8	2° t. da 15'		2b	B2 - C2	6vs6	t.u. da 15'
<b><u>2° Turno - Fase 2</u></b>								
1	B - C	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇨	2a	A1 - D1	6vs6	t.u. da 15'
1	B - C	8vs8	2° t. da 15'		2b	A2 - D2	6vs6	t.u. da 15'

UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026  
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  
UNDER 12 FEMMINILE

CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA		CAMPO	INCONTRO	GARA	DURATA
<b><u>3° Turno - Fase 1</u></b>								
1	A - C	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇨	2a	B1 - D1	6vs6	t.u. da 15'
1	A - C	8vs8	2° t. da 15'		2b	B2 - D2	6vs6	t.u. da 15'
<b><u>3° Turno - Fase 2</u></b>								
1	B - D	8vs8	1° t. da 15'	In contemporanea ⇨	2a	A1 - C1	6vs6	t.u. da 15'
1	B - D	8vs8	2° t. da 15'		2b	A2 - C2	6vs6	t.u. da 15'

# UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026

## TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

### UNDER 12 FEMMINILE

# REGOLAMENTO FAIR PLAY

## CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra le giocatrici, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà il form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, proporre l'esclusione dall'attività

## CRITERI DI VALUTAZIONE

### A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il cartellino verde ("Green Card")
  - Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
  - Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
  - Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es. non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
    - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde  
*(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell'arbitro)*
  - 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dall'arbitro):
    - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
    - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
  - 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
    - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
    - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
    - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria): -5 punti
    - (d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti
    - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti

# UNDR 12 FEMMINILE 2025/2026

## TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

### UNDER 12 FEMMINILE

- 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Play".):
  - (a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

### VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso della gara
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i seguenti:
  - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
  - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
  - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.
- 4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l'opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più società che si sono particolarmente distinte nell'ambito del Fair Play.
- 5) La Valutazione finale potrà determinare l'esclusione dalla competizione, qualora il Comitato Organizzatore lo ritenga necessario in caso di comportamenti gravi o reiterati nel corso dell'attività, anche se riferiti ad eventi precedenti svolti nel corso della stessa stagione sportiva.